Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Lunedì, 7 luglio** — **Numero 157**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Al n. 11, 5° capoverso della tabella annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno ultimo, n. 139, per errore della copia trasmessaci, venne stampato « ricchezza alcoolica *non superiore* a 90 gradi » mentre si deve leggere « ricchezza alcoolica *non inferiore* ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I tredici agenti subalterni avventizi, i quali disimpegnano mansioni normali di fatica o di basso servizio presso l'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, saranno nominati commessi con lo stipendio annuo di L. 1200 a partire dal 1° luglio 1913. Essi saranno inscritti in fine al ruolo organico stabilito dalla legge 19 luglio 1907, n. 515 e seguiranno la carriera di cui al quadro I della tabella *C* annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 753 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata addì 25 maggio 1913, fra l'Amministrazione del Demanio dello Stato e la Ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie per la sistemazione delle « Grotte termali demaniali di Santa Cesarea » in provincia di Lecce, e per la proroga di 40 anni alla loro concessione in esercizio.

Art. 2.

Le opere da compiere giusta la convenzione di cui nell'articolo precedente, per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'azienda termale sono dichiarate di pubblica utilità: la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sarà compiuta calcolando l'indennità relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Qualora tra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra vi siano terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che, negli attuali comuni di Minervino e di Ortelle, sono soggetti alla più bassa delle tariffe catastali.

Art. 3.

La convenzione approvata con la presente legge sarà registrata verso pagamento del diritto fisso di una lira.

Art. 4.

Le frazioni di Cerfignano e di Vitigliano compreso il territorio denominato Marina di Santa Cesarea sono distaccate rispettivamente dai comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle e costituite in un solo comune autonomo col nome di Santa Cesarea.

Art. 5.

Il contributo di L. 25.000 concesso dall'Amministrazione del Demanio a favore del comune di Minervino di Lecce, per la sistemazione stradale nella Marina di Santa Cesarea è invece devoluto al Comune di nuova istituzione, di cui al precedente articolo, per essere del pari erogato in opere stradali da approvarsi dall'Amministrazione demaniale suddetta.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE

Regnando

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotredici il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio in Roma, in una sala del Ministero dell'interno, avanti al Consigliere di Stato, Gran cordone avv. *Camillo Peano*, fu Carlo in rappresentenza di S. E. il ministro delle finanze, giusta il decreto ministeriale di delegazione in data 20 maggio detto anno n. 7931, (all. *A*), assistito da me cav. *D'Alessandro Giovanni*, residente in Roma, primo segretario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio, a mente dell'articolo 101 del Regolamento per la contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 2074 e in presenza dei signori onorevoli *Codacci-Pisanelli Alfredo* del fu Luigi nato a Firenze e dimorante in Roma, di anni 51, prof. nella Regia Università di Roma, deputato al Parlamento; *Scazza* cav. *Giuseppe*, fu Luigi di anni 41, e *Mollame* dott. *Eugenio*, di Beniamino, di anni 34, rispettivamente capo sezione e segretario amministrativo nel Ministero delle finanze, testimoni a me noti ed idonei domiciliati in Roma, si sono costituiti il signor comm. *Luigi* dott. *Barile*, nato a Terlizzi e residente in questa città, direttore generale del Demanio, quale legale rappresentante il Demanio dello Stato ed il signor *Sticchi Saverio* di Oronzo, nato a Maglie (Lecce) e domiciliato ivi quale rappresentante la ditta *Oronzo Sticchi* e figli di Maglie, giusta procura 21 maggio 1913 autenticata dal notaro *Luigi Macrì* fu Enrico, coadiutore del notaio *Pasquale Macrì* fu Guglielmo, residente in Cursi. (All. *B* e *C*).

I nominati signori comparenti, nelle surriferite qualità hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della convenzione.

Il Demanio dello Stato concede in esercizio alla ditta Oronzo Sticchi e figli di Maglie, per tutti gli usi termali e terapeutici e pel tempo ed ai patti indicati nella presente convenzione le tre Grotte Termali in Santa Cesarea, Comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di *Grotta Grande*, *Grotta Gattulla*, e *Grotta Fetida*.

Le sovrandicate tre Grotte si concedono nello stato in cui si trovano e come sono possedute dal Demanio e con tutte le proprietà stabili di ragione erariale attinenti alle tre Grotte medesime, ivi compresi i due stabilimenti esistenti sulle Grotte *Grande* e *Gattulla*, le strade di accesso ed i passaggi, e coi diritti e gli obblighi sanciti dal Codice civile nella parte che regola il contratto di locazione,

Art. 2.

Durata della concessione.

La concessione fatta con l'atto 3 febbraio 1902 è prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite colla presente convenzione per altri 40 anni, a partire dal 1° maggio 1933, perciò sarà duratura fino al 30 aprile 1973.

Art. 3.

Corrispettivi della concessione.

In corrispettivo della concessione la ditta dovrà pagare al Demanio:

a) sino al 30 aprile 1919, l'annuo canone fisso di lire 1500 (lire millecinquecento);

b) dal 1° maggio 1919 al termine della concessione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima secondo i criteri indicati qui di seguito.

I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, art. 20; per le assicurazioni, art. 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, art. 32); e dalle quote di ammortamento del successivo art. 10, costituiscono l'utile netto.

Tale utile netto di esercizio sarà stabilito in base al bilancio annuale che, corredata dei documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovrà presentare al Demanio, per la constatazione della sua regolarità e per le sue eventuali osservazioni non più tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sarà liquidata anno per anno sull'utile netto così stabilito, nella seguente misura:

sulle prime lire 20.000 . . . . il 10 %
da lire 20.001 a lire 40.000 . . . . il 20 %
da lire 40.001 a lire 60.000 . . . . il 30 %
da lire 60 001 a lire 100.000 . . . . il 40 %
oltre le lire 100.000 . . . . il 50 %

Art. 4.

Pagamento dei corrispettivi.

Il corrispettivo fisso di cui al precedente articolo 3, lettera *a*) dovrà essere pagato ad annata anticipata, compiendone l'integrale versamento - improrogabilmente entro il 15 aprile di ciascun anno - nel modo e nel luogo che saranno designati dall'Amministrazione demaniale.

La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente articolo 3, lettera *b*), sarà del pari versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarità del bilancio dell'azienda, avrà comunicata alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639.

La Ditta concessionaria non potrà esercitare alcuna azione contro il Demanio se prima non avrà giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

Art. 5.

Eccedenze delle spese d'esercizio sui proventi.

Qualora uno o più bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sarà ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta dal Demanio sarà segnata a suo debito nel bilancio annuale.

Alla fine di ciascun decennio a partire dal 1° maggio 1919 e alla fine dell'ultimo quinquennio della concessione tale percentuale di perdita sarà dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di compartecipazione degli utili.

In nessun caso il demanio dello Stato potrà essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avrà percepito per utili nel decennio; nè sarà concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto od in parte compensate con gli utili.

Art. 6.

Consegne.

Entro tre mesi dalla approvazione della presente convenzione, si procederà alla consegna di tutto quanto è incluso nella concessione comprendendovi anche quei beni dei quali la Ditta si trovi già nel possesso legale e materiale.

All'uopo sarà compilato apposito verbale corredato dai tipi dimostrativi delle opere esistenti.

Nel modo stesso si procederà alla consegna alla Ditta concessionaria delle nuove opere, forniture ed acquisti che saranno ulteriormente eseguiti per conto del Demanio nel corso del contratto.

Art. 7.

Nuovi lavori e forniture.

La Ditta concessionaria oltre i lavori e le forniture già eseguiti in dipendenza del contratto di affitto 3 febbraio 1902, dovrà, sempre, a sue cure e spese e a suo rischio e pericolo, eseguire gli altri lavori e forniture, per l'importo complessivo presunt di lire 812,300 (dico ottocentododicimilatrecento) qui appresso specificati:

1° Costruzione di un nuovo stabilimento balneario sulla Grotta *Gattulla* e sistemazione della Grotta stessa;

2° Costruzione dell'accesso alla Grotta *Fetida* e sistemazione della Grotta stessa;

3° Costruzione di strada di accesso agli stabilimenti, di piazzali ed accessori;

4° Sistemazione dei due vecchi stabilimenti balneari esistenti sulle Grotte *Gattulla* e *Grande*.

I lavori e le forniture di cui sopra, saranno eseguite secondo i progetti di massima fatti compilare dalla Ditta concessionaria in data 22 maggio 1913 dall'ingegnere privato sig. Pasquale Ruggeri di Lecce. Tali progetti saranno sottoposti a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio.

La revisione non dovrà recare una spesa maggiore di quella sopra indicata, nè alterare la natura delle opere; dovrà altresì assicurare l'approssimativa rispondenza dei prezzi col complessivo importo del *forfait*, tenendo all'uopo presenti i prezzi del progetto approvato col contratto 3 febbraio 1902, in rapporto al costo attuale della mano d'opera. Le risultanze della revisione per divenire definitive dovranno essere accettate dal Demanio e dalla Ditta concessionaria con apposita dichiarazione scritta.

Art. 8.

Acquisto terreni - Intestazioni catastali.

Il Demanio provvederà a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente art. 7 e precisamente le proprietà private, rustiche e urbane, che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate a tratteggio rosso nel tipo dimostrativo che fa parte integrante della presente convenzione.

L'indennità di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate entro il limite di lire 37.700 (dico lire trentasettemilasettecento) dalla ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sarà contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente art. 10 insieme alle somme erogate per i nuovi lavori.

I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo e quelle già eseguite in conformità del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori e delle forniture « à forfait ».

È condizione essenziale della convenzione che la esecuzione dei

lavori e delle forniture di cui al precedente art. 7 si intenda assunta dalla Ditta concessionaria *à forfait* per la somma che risulterà in seguito alla revisione dei progetti accettata dalle parti.

Epperò qualunque possa essere il costo effettivo in più o in meno dei nuovi lavori e forniture, tanto la Ditta concessionaria quanto il Demanio non avranno diritto nè a rimborsi, nè a compensi.

Art. 10.

Ammortamento — Importo lavori e forniture.

L'ammortamento della somma risultante dalla revisione di cui agli art. 7 e 9 pei nuovi lavoi e forniture, e la somma residua di lire centodiecimila, già erogata dalla Ditta pei lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata all'attuazione della presente convenzione, sarà compiuto in quaranta annualità a partire dall'anno d'esercizio 1919, e verrà calcolato con l'interesse composto a scalare del cinque per cento, in una somma annua fissa e uguale.

Cominciando con l'anno di esercizio 1919, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria è tenuta, giusta l'art. 3 a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio sarà iscritta integralmente nella parte passiva, l'anzidetta quota annua di ammortamento.

Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi, dell'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota o la parte di essa che rimarrà insoddisfatta, sarà riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento, nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualità di ammortamento di competenza.

È però patto espresso e inderogabile, che quale possa essere allo scadere della presente convenzione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui al precedente art. 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, la Ditta concessionaria non avrà diritto di ripetere dal Demanio il relativo rimborso, pure restando tali lavori e fornitura di assoluta proprietà del Demanio.

Art. 11.

Riduzione dell'ammortamento per mancati lavori e forniture.

Qualora la Ditta concessionaria non eseguisca, in tutto o in parte nel termine stabilito i nuovi lavori e le forniture di cui al precedente articolo 7, giusta quanto è indicato nel capitolato speciale annesso ai progetti, la somma stabilita *à forfait* pei lavori e le forniture di cui agli articoli 8 e 9 dovrà essere diminuita, agli effetti dell'ammortamento, dell'importo corrispondente ai lavori e forniture non eseguiti, desunto dai lavori rispettivamente indicati per categoria nel prospetto di cui all'articolo 1° del capitolato speciale sovradetto.

Art. 12.

Termine dei lavori e forniture — Collaudo.

I nuovi lavori e le forniture contemplate nell'art. 7 dovranno farsi e completarsi entro il 30 aprile 1918, seguendo le norme che saranno prescritte dal capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti.

È in facoltà della ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potrà ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potrà eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la ditta abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad essa ditta sarà applicata, per ogni anno di ritardo, una penalità uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte.

Agli effetti di tale penalità la frazione di anno vale per anno intero.

Se però la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la metà dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la ditta si è obbligata di compiere, il Demanio potrà promuovere dal collegio arbitrale di cui all'art. 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente convenzione.

L'Amministrazione demaniale avrà diritto di far assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui trattasi, persona di sua fiducia. L'Amministrazione inoltre provvederà al collaudo dei lavori e delle forniture in parola, per accertare se tali lavori e forniture sono stati eseguiti con buon materiale, secondo le migliori regole dell'arte e in conformità del ripetuto capitolato speciale e dei relativi disegni.

Le spese di collaudo saranno a carico esclusivamente della ditta concessionaria.

Art. 13.

Cauzione speciale pei lavori, forniture ed acquisti.

La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sarà garantita da una cauzione speciale di L. 30.000 da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di banca, o cartelle del debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Demanio dello Stato avrà facoltà di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che possa spettargli, delle penalità di cui al precedente art. 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti.

In tali casi la ditta nel termine improrogabile di 15 giorni, dovrà reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di L. 30.000.

Lo svincolo e la restituzione di questa speciale causione si farà soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, semprechè dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 14.

Arbitrato per le questioni in materia di lavori, forniture ed acquisti.

Tutte le questioni tecniche che possono sorgere circa l'esecuzione dei nuovi lavori, forniture ed acquisti di cui agli articoli 7 ed 8 saranno risolute inappellabilmente da tre periti arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla ditta concessionaria ed il terzo dai due arbitri così nominati, ed in caso di disaccordo dal presidente della Corte d'appello di Trani.

La remissione alla decisione degli arbitri si intende stabilita e stipulata fra le parti come clausola compromissoria, ai sensi ed agli effetti del titolo preliminare. Capitolo II del Codice di P. C.

Le spese occorrenti per la nomina, per la convocazione degli arbitri e per l'emissione del loro giudizio saranno a carico del Demanio e della ditta concessionaria in parti uguali.

Art. 15.

Arredamento degli stabilimenti.

I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli stabilimenti tanto vecchi quanto di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche ed, eventualmente, gli impianti telefonici per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti e i diversi stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a spese della ditta concessionaria, la quale avrà anche l'onere della loro manutenzione, e quello del ricambio e della sostituzione degli oggetti ed impianti che per uso o per altra causa qualsiasi venissero a mancare o si rendessero inservibili; rimanendo però tutti detti mobili o impianti di proprietà di essa ditta.

Nessun rimborso di spesa la ditta concessionaria avrà diritto di pretendere dal Demanio per le forniture, la manutenzione, i ricambi, le sostituzioni di cui sopra.

Come compenso dell'onere assunto pei titoli anzidetti la ditta potrà soltanto esporre la cifra fissa ed invariabile di lire 1300 annuali, che sarà iscritta fra le spese generali di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'azienda.

Al termine della concessione o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, l'Amministrazione demaniale avrà la facoltà di ritenere tutto od anche solo in parte i mobili e gli impianti sovra indicati, corrispondendo alla ditta concessionaria il prezzo che sarà determinato di comune accordo, o in difetto di accordo, da un collegio arbitrale da costituire in conformità del precedente art. 14.

Art. 16.

Cure complementari ed accessorie.

Qualora la ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'azienda termale, d'introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie avrà facoltà di farlo previo accordo col Demanio, che si pronuncierà sentita l'Autorità sanitaria.

A tal fine i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale è anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese esclusive della ditta concessionaria.

A titolo di compenso per dette spese e per l'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi e impianti di cui sopra, la ditta potrà soltanto esporre annualmente fra le spese generali d'esercizio nella parte passiva del bilancio dell'azienda, una somma commisurata al 12 per cento dell'importo effettivamente speso per la provvista degli apparecchi e per il loro impianto.

Tali apparecchi ed impianti rimangono di proprietà della ditta. Al termine della concessione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, il Demanio avrà però facoltà di ritenere in tutto o in parte gli apparecchi e gli impianti anzidetti corrispondendo alla ditta concessionaria il prezzo che sarà determinato con le norme dell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili od impianti di cui trattasi nell'articolo precedente, si farà un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, nel bimestre che precede l'apertura degli stabilimenti, allo scopo di constatarne le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

Art. 17.

Subaffitto e cessione — Costituzione di società.

È assolutamente vietato alla ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi l'esercizio totale o parziale delle tre Grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformità dei successivi articoli 34 e 35.

La ditta concessionaria però, senza che venga meno la sua diretta responsabilità come contraente coll'Amministrazione demaniale, potrà associarsi altre persone ed anche costituire una società, se e come giudicherà più opportuno per il buon esito dell'impresa.

Art. 18.

Divieto di esercizi concorrenti.

La ditta concessionaria non potrà esercitare nè direttamente nè indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona, altre aziende termali di qualsivoglia natura nella provincia di Lecce, senza aver riportato al riguardo la preventiva autorizzazione del Demanio.

Art. 19.

Godimento delle nuove sorgenti.

Quando avvenga la scoperta di nuove sorgenti di acque minerali nella proprietà demaniale data in concessione, anche se scaturissero naturalmente, non potrà la Ditta concessionaria impossessarsene od usarne senza il consenso del Demanio, il quale però ne rilascerà il godimento alla Ditta medesima; fermo il patto del corrispettivo proporzionale sugli eventuali maggiori utili, a termini dell'art. 3, lettera *b*.

Il Demanio si impegna altresì a dare la preferenza alla Ditta concessionaria pel godimento delle nuove sorgenti termo-minerali di spettanza demaniale che si scoprissero in altre località della provincia di Lecce. Tale godimento sarà subordinato alle condizioni che verranno all'occorrenza pattuite, in armonia con la presente convenzione, e cesserà col cessare di questa ultima.

Art. 20.

Riparazioni e manutenzione.

La Ditta concessionaria durante l'esercizio della concessione dovrà provvedere, a sue cure e sotto la sua responsabilità, a tutte le riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie, anche se dovute a difetti originari di costruzione, occorrenti per ben conservare e per mantenere in perfetto stato così le tre Grotte termali, come gli stabilimenti relativi, il macchinario, le vie di accesso, i piazzali, i giardini e gli accessori tutti compresi nell'esercizio.

Del pari la Ditta concessionaria dovrà provvedere pel cambio di quei macchinari e loro accessori dei quali sono forniti gli Stabilimenti e che per guasti o per l'uso si rendano inservibili.

Qualora il cambio riguardi le caldaie, i motori, le pompe, i serbatoi d'acqua e gli apparecchi di disinfezione, il cambio medesimo deve essere preventivamente autorizzato dal Demanio, cui spetta collaudare i nuovi impianti compiuti.

Art. 21.

Assicurazione degli stabilimenti.

La Ditta concessionaria dovrà assicurare contro i danni degli incendi, del fulmine e dello scoppio del gas, per tutta la durata del contratto, gli stabilimenti balneari ed annessi edifici pel giusto loro valore, presso un Istituto di assicurazione accettato dall'Amministrazione demaniale.

Art. 22.

Tutela dagli abusi dei terzi.

Verificandosi da parte o per opera dei terzi alcuna innovazione o servitù, o qualunque pregiudizio anche minimo a carico degli immobili compresi nella concessione, la Ditta concessionaria sarà tenuta, non solo ad opporvisi, ma anche a renderne subito intesa l'Ammministrazione demaniale, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifazione dei danni che ne fossero derivati.

Art. 23.

Divieto di lavori non previsti in contratto.

Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori e forniture di che all'articolo 7, la ditta concessionaria non potrà modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e di manutenzione di cui all'articolo 20, senza il previo assenso dell'Amministrazione demaniale.

In caso di trasgressione essa Ditta sarà responsabile dei danni e delle spese, ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel qual caso non sarà tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la neces-

sità o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamenti degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso più comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio si impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell' Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione e che l'ammontare complessivo di detti nuovi lavori non abbia da superare le lire trecentomila.

b) che l'esecuzione di detti nuovi lavori sia assunta dalla Ditta concessionaria alle stesse condizioni stabilite per i lavori di cui all'art. 7 e che la spesa relativa sia ammortizzata coi criteri di cui all' art. 10 nel periodo intercedente fra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti, compreso il corrispettivo in forme di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.

Art. 24.

Regime doganale e marittimo.

Per quanto riguarda la vigilanza doganale e la polizia marittima, l'esercizio della concessione si intende soggetto alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 25.

Ricerche scientifiche.

Quando di comune accordo fra il Demanio e la Ditta concessionaria si riconosca l'opportunità e la necessità di far compiere ricerche scientifiche sulle acque termali e sulle sorgenti, la spesa relativa sarà imputata fra le spese di esercizio.

Art. 26.

Zona di mare antistante alle grotte.

Lo Stato si obbliga per tutta la durata della presente convenzione a non consentire concessioni per impianti di baracche e stabilimenti di bagni nelle zone di mare antistanti al tratto di costa compreso fra le imboccature delle *Grotte Fetida* e *Gattulla* e lateralmente alle Grotte stesse per un tratto di 300 metri.

Art. 27.

Concessione di spazio marino per uso balneare.

Qualora la Ditta concessionaria lo richiederà e nel punto che essa designerà di volta in volta, le sarà consentito di utilizzare gratuitamente uno spazio non superiore a metri quadrati 5000 nella zona di mare antistante al tratto di costa che da 300 metri prima della imboccatura della Grotta Fetida si estende fra questa e la Grotta Gattulla e si svolge per altri 300 metri oltre l'imboccatura di quest'ultima.

La zona richiesta non potrà servire che per impianti destinati all'esercizio dei bagni marini.

È espressamente inteso che anche l'esercizio di bagni marini costituisce cura accessoria a termini ed agli effetti del precedente articolo 16 e forma, come tale, parte integrante dell'esercizio generale dell'Azienda anche ai fini della liquidazione del corrispettivo proporzionale sugli utili netti a favore del Demanio.

Art. 28.

Stagione di cura e pubblicità.

Gli stabilimenti balneari dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 1° giugno, nè potranno essere chiusi prima del 30 settembre.

L'apertura sarà annunziata per cura della Ditta concessionaria almeno due mesi prima, mediante avvisi a stampa ai quali dovrà darsi la massima diffusione.

Un esemplare di tali avvisi sarà prima della pubblicazione inviato all' intendenza di finanza di Lecce, alla quale è riservata la facoltà di introdurre le aggiunte e le modificazioni che crederà del caso.

È fatto obbligo alla Ditta concessionaria di provvedere nel modo più efficace per la pubblicità relativa all'Azienda, sia direttamente, sia partecipando alle speciali Associazioni intese a diffondere la conoscenza delle stazioni termali italiane.

Il Demanio si riserva il diritto di impedire quelle manifestazioni di pubblicità che giudicherà non convenienti.

Art. 29.

Rappresentanza locale della ditta concessionaria.

Un rappresentante della ditta concessionaria dovrà fissare la sua residenza negli stabilimenti balneari dal 1° maggio a tutto il 15 ottobre di ogni anno per sorvegliare il buon andamento amministrativo ed industriale dello esercizio.

Art. 30.

Bagni gratuiti.

Sarà obbligo della Ditta concessionaria, nei mesi di giugno e settembre di fornire a 120 poveri, divisi in quattro gruppi, ciascuno di 30 poveri, per un periodo di quindici giorni, i bagni gratuiti nelle grotte esercite.

Ai bagni gratuiti avranno diritto i poveri della provincia di Lecce, con preferenza a quelli residenti nei comuni di Minervino e di Ortelle.

L' ammissione dei poveri ai bagni gratuiti spetta all' Intendenza di finanza di Lecce sentito il medico provinciale e la Ditta concessionaria.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a detta Intendenza per mezzo del sindaco del comune di residenza non più tardi del 15 aprile, ed in essa saranno chiaramente indicati il cognome, nome, paternità ed età del richiedente.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) il certificato di miserabilità rilasciato dal sindaco del comune di provenienza, confermato dall'agenzia delle imposte;

b) il certificato del medico condotto del comune di provenienza.

La domanda ed i certificati saranno in carta libera.

Spetta alla Ditta concessionaria di stabilire i turni e gli orari in cui cui i poveri dovranno prendere il bagno.

Art. 31.

Servizi igienico-sanitari.

L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti o la scelta del personale medico dovranno riportare l'approvazione del Demanio, che si pronuncierà sentita la Direzione generale della Sanità pubblica.

La Ditta concessionaria sarà inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorità competenti le saranno impartite, a termine della legge e dei regolamenti sulla sanità pubblica.

L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sarà subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato, previa la ispezione locale.

Art. 32.

Oneri tributari.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le tasse di commercio, quella di licenza d'esercizio ed ogni altra imposta, tassa od aggravio, anche straordinario, che per legge e per consuetudine sono dovuti dai conduttori, saranno a carico della Ditta concessionaria.

L'imposta sui terreni e fabbricati sarà a carico dell'Amministrazione demaniale limitatamente alla parte erariale ed a carico della Ditta concessionaria per la parte provinciale e comunale, comprese le addizionali alle imposte sui terreni e fabbricati.

Art. 33.

Rilascio degli immobili alla scadenza del contratto.

Alla scadenza della presente convenzione tutte le costruzioni con i loro accessori, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione saranno rilasciati, insieme alle tre Grotte, nella piena ed assoluta disponibilità del Demanio dello Stato, che ne è proprietario, senza che questo sia tenuto a dare alcun corrispettivo per nessun titolo alla Ditta concessionaria; così essendo convenuto per patto espresso ed assoluto, in difetto del quale non si sarebbe stipulata la presente convenzione.

Tutte le costruzioni di cui sopra dovranno dalla Ditta essere rilasciate al Demanio in perfetto stato di manutenzione, nel termine di quindici giorni dopo la scadenza della convenzione, senza che la Ditta medesima possa, per nessuna ragione e anche in pendenza di contestazioni giudiziarie, ritardare la consegna oltre il termine fissato.

Art. 34.

Inadempienze o violazioni dei patti.

Qualora la Ditta concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Demanio avrà facoltà di procedere a rischio e pericolo, e in luogo e per conto della Ditta stessa, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto e il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Ditta concessionaria - ove ritenga ciò necessario e conveniente - affinchè entro un congruo termine, che sarà fissato dal Demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.

Scorso il prefisso termine senza che la Ditta concessionaria abbia ottemperato alla fattale ingiunzione, il Demanio riferirà senz'altro al giudizio arbitrale, in conformità del successivo art. 40, la proposta di applicare alla Ditta medesima per le inadempienze o violazioni contrattuali una penalità non minore di lire 1000 nè maggiore delle lire 5000, oltre il risarcimento dei danni ed accessori.

Qualora, ciò malgrado, la Ditta persista nella inosservanza, o nella resistenza contestatale, il Demanio deferirà al collegio arbitrale la proposta di rescindere la presente convenzione.

Nei casi però in cui la Ditta: 1° o non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabitito; 2° o non provveda all'esercizio della concessione, oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la normale stagione balneare l'esercizio stesso, senza giusto motivo; 3° o eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza, contravvenendo al precedente art. 18; 4° o non presenti al Demanio i regolari bilanci annuali, il Demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potrà dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salvo alla Ditta concessionaria la facoltà di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale giusta l'art. 40.

Art. 35.

Effetti della rescissione della convenzione.

La rescissione della convenzione, ai termini del precedente art. 34 importerà il pieno diritto al Demanio di incamerare le cauzioni di cui agli articoli 13 e 39 a titolo di penalità e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione o diritto.

Inoltre la Ditta concessionaria, avrà l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilità del Demanio proprietario e senz'altro diritto che quello al compenso di cui in appresso, le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.

Il Demanio sarà tenuto unicamente a corrispondere alla Ditta concessionaria un compenso equivalente, senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture e degli acquisti compiuti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e della presente convenzione, che ancora non fosse ammortizzato nei modi previsti dall'art. 10.

Art. 36.

Scioglimento del contratto per forza maggiore.

Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle tre Grotte venissero a mancare o le dette Grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, così da rendere applicabile lo scioglimento del contratto a termini dell'articolo 1578 del Codice civile, la Ditta concessionaria dovrà rilasciare nella piena disponibilità del Demanio proprietario tutto quanto rimane delle Grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione e il Demanio dovrà corrispondere alla Ditta concessionaria la metà dell'importo dei lavori delle forniture e degli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione, non ancora ammortizzato giusta il precedente art. 10.

Tale importo sarà determinato, senza interessi, in base alla cifra complessiva stabilita giusta il 1° comma dell'art. 10 ai fini dell'ammortamento.

Nel caso di disaccordo, fra Demanio e la Ditta concessionaria circa l'applicabilità dello scioglimento del contratto, la risoluzione della controversia sarà deferita in conformità dell'art. 10 agli arbitri, i quali, ove ritengano non essere il caso della risoluzione, determineranno, in base al nuovo stato di fatto, le condizioni secondo le quali debbano essere regolati gli ulteriori rapporti giuridici contratttuali fra Demanio e Ditta concessionaria.

Art. 37.

Riscatto della concessione.

Il Demanio, per ragioni d'interesse pubblico o d'interesse generale dello Stato, si riserva la facoltà di procedere non prima del maggio 1934, al riscatto della presente concessione. In tal caso, la Ditta concessionaria dovrà lasciare nella piena ed assoluta disponibilità del Demanio proprietario le tre Grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza tanto del contratto 3 febbraio 1902 quanto della presente convenzione.

Il riscatto dovrà essere preceduto dal preavviso di un anno e darà diritto alla Ditta concessionaria ai seguenti compensi:

a) Al rimborso senza interessi dell'importo effettivo dei lavori, forniture ed acquisti di cui sopra non ancora ammortizzati al momento del riscatto.

b) Ad un compenso, corrispondente al valore che avrebbero al momento del riscatto, al saggio dell'interesse legale, gli utili di esercizio che verrebbero a mancarle negli anni restanti della pattuita concessione, purchè però nella valutazione il coefficiente dato dal numero degli anni non superi quello di venti, a termini dell'art. 25 della legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Quest'ultimo compenso verrà stabilito prendendo per base la media annuale della quota degli utili netti di esercizio, di cui all'art. 3 lettera *b*, spettanti alla Ditta concessionaria nel quinquennio immediatamente antecedente all'anno in cui avverrà il riscatto, tolti gli anni di maggiore e di minor profitto.

La risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere sul modo di determinare detti compensi sarà deferita, in conformità dell'articolo 40, agli arbitri.

Art. 38.

Vigilanza sull'esercizio dell'azienda.

Per tutti gli effetti della presente convenzione, in particolare ai fini della liquidazione del corrispettivo, in base agli utili di esercizio, il Demanio avrà diritto di vigilare e controllare, nei modi che crederà migliori, la gestione dell'azienda termale.

A tale scopo la Ditta concessionaria dovrà principalmente:

a) permettere ai funzionari all'uopo delegati di accedere liberamente, ed in ogni tempo, agli stabilimenti, alle grotte ed alle loro dipendenze, per tutte le verifiche che si ritengano opportune;

b) mettere in ogni tempo a disposizione dei detti funzionari le contabilità dell'azienda coi relativi documenti giustificativi, pel loro esame.

Le nomine riguardanti il personale direttivo, tecnico ed amministrativo dell'azienda, e la determinazione degli stipendi ed assegni dovuti al personale stesso e a quello sanitario di cui all'art. 31 saranno subordinati al nulla osta del Demanio. Le divergenze che eventualmente sorgessero al riguardo saranno deferite al giudizio degli arbitri di cui all'art. 40.

Il Demanio si riserva di istituire un Commissariato governativo presso gli stabilimenti, pel diretto esercizio della vigilanza.

Art. 39.

Deposito cauzionale per la esecuzione del contratto.

L'ammontare della cauzione da prestarsi dalla Ditta concessionaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione sarà di lire 10,000 (dico lire diecimila).

La cauzione verrà prestata entro quindici giorni dalla firma del contratto mediante deposito nella Cassa depositi e prestiti in numerario, biglietti di banca aventi corso legale nel Regno o titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, ovvero con la formale annotazione di vincolo sopra corrispondente certificato nominativo di rendita pubblica.

Quando l'Amministrazione demaniale, per conseguire il pagamento totale o parziale di qualche annualità di corrispettivo o l'adempimento di altre obbligazioni risultanti dal contratto o dalle leggi e regolamenti in vigore, fosse costretta ad incamerare od a spendere in tutto od in parte la prestata cauzione, questa dovrà per cura della Ditta concessionaria, e dentro un mese dall'invito ricevuto, essere reintegrata nel normale ammontare di lire 10,000 (lire diecimila), salvo in difetto, la facoltà dell'Amministrazione di promuovere, a' termini del precedente art. 34, la rescissione del contratto, facendo proprio a titolo di penalità il residuo importo della cauzione stessa, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento dei danni, e fermo restando il disposto dell'art. 35 della presente convenzione.

La cauzione sarà restituita quando la presente convenzione avrà cessato di avere efficacia o per normale scadenza o per altra causa non imputabile alla Ditta concessionaria, dopo che questa avrà provato di avere adempiuto le obbligazioni tutte con la medesima assunte e salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

Art. 40.

Arbitrato per la interpretazione ed esecuzione del contratto.

Se insorgerà qualche dubbio circa la interpretazione da darsi ai patti ed alle condizioni della presente convenzione o qualche controversia circa la loro esecuzione, la questione sarà risoluta in via amministrativa, in primo grado dalla Intendenza di finanza di Lecce, ed in secondo grado dal Ministero delle finanze.

Ove la Ditta concessionaria non accetti le decisioni emesse in via amministrativa o queste non le siano comunicate entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso all'Intendenza di finanza, la controversia sarà risoluta inappellabilmente da tre arbitri che delibereranno come amichevoli compositori, scelti uno dal Demanio, uno dalla Ditta concessionaria e il terzo dai due arbitri così nominati, e in caso di disaccordo dal Presidente della Corte di appello di Trani.

La remissione alla decisione degli arbitri si intende qui stabilita come clausola compromissoria, ai sensi e agli effetti del titolo preliminare, capo II, del Codice di procedura civile.

Art. 41.

Definizione delle contestazioni in corso.

Il contratto 3 febbraio 1902 cessa di aver vigore dalla data di approvazione della presente convenzione che lo sostituisce in ogni sua parte, e per effetto della quale si intendono troncate, rimosse o definite, nel modo più assoluto, le contestazioni sorte o che potrebbero sorgere in dipendenza della esecuzione del mentovato contratto 3 febbraio 1902.

Art. 42.

Condizione sospensiva pel Demanio.

La presente convenzione, mentre impegna fin da ora la Ditta Oronzo Sticchi e Figli di Maglie, non sarà esecutiva pel Demanio se non dopo approvata per legge.

Art. 43.

Spese del contratto e conseguenti.

Saranno a carico esclusivo della Ditta concessionaria tutte le spese occorrenti per la stipulazione del contratto, per la sua registrazione, per la copia esecutiva di esso da consegnarsi al Demanio, per formalità ipotecarie, per pubblicazioni ed inserzioni se del caso e tutte le altre che saranno diretta conseguenza della stipulazione del contratto.

Art. 44.

Elezioni di domicilio.

Agli effetti della presente convenzione la Ditta concessionaria elegge domicilio legale nella segreteria del municipio di Lecce.

La presente convenzione, scritta da persona di mia fiducia, consta di fogli undici e pagine quarantuno e di essa e degli allegati ho data lettura a chiara ed intelleggibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti le quali dichiarano di trovarla conforme alla loro volontà e coi testimoni medesimi e col rappresentante di S. E. il ministro delle finanze e con me funzionario rogante si sottoscrivono in segno di accettazione e conferma.

CAMILLO PEANO.
LUIGI BARILE, rappresentante il Demanio.
SAVERIO STICCHI.
ALFREDO CODACCI-PISANELLI, teste.
GIUSEPPE SCAZZA, teste.
EUGENIO MOLLAME, teste.
GIOVANNI D'ALESSANDRO, funzionario rogante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 22 dicembre 1910, n. 873, che stabilisce il regime delle tare per gli olii minerali, di resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di L. 16 il quintale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 758 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le tasse e le penalità, a carico degli stranieri residenti al Marocco, contemplate dall'atto generale di Algesiras del 7 luglio 1906 e dai vari regolamenti sanzionati o che saranno sanzionati dal corpo diplomatico a Tangeri in conformità delle disposizioni dell'atto stesso, sono applicabili ai cittadini italiani nell'Impero marocchino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 759 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni per l'importo di L. 583.040, a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È autorizzata la variante di denominazione proposta per il capitolo n. 319 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'esercizio suindicato quale si desume dalla tabella predetta.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione di L. 52.800, da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913, onde provvedere alla corresponsione di indennizzo, come da sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7 maggio 1912, a favore del signor Giuseppe Graziotti per danni e spese dal medesimo sopportati in conseguenza del divieto di imprendere lavori per la trasformazione ad uso di magazzini di alcune case di sua proprietà in Brescia, adorne di pregevoli affreschi.

Art. 3.

È autorizzata l'assegnazione di L. 90.000, da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, onde provvedere al pagamento, a favore delle ditte A. e G. fratelli Bottacin, Massimo e Malvezzi, Norsa, Salviati, Massimo Silvio dell'importo di danni sofferti in occasione della caduta del campanile di San Marco in Venezia, come da atto di transazione in data 28 dicembre 1912, stipulato dalla Avvocatura erariale.

Art. 4.

È autorizzata l'ulteriore assegnazione di L. 250.000 per provvedere ai lavori di riparazione del Duomo di Pienza. Detta somma sarà da iscriversi con decreto del ministro del tesoro per metà in aumento al fondo stanziato al capitolo n. 441 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, e per l'altra metà al corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-914.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 50.000 per provvedere all'arredamento del salone dei concerti presso il R. Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in Milano

Detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Lo stanziamento del capitolo n. 199 « Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-914 e quello dei corrispondenti capitoli per ciascuno degli esercizi dal 1914-915 al 1917-918 è diminuito della somma di L. 10.000.

Per l'esercizio 1913-914 la riduzione di cui trattasi sarà operata con decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 90.000 per dotare di un moderno impianto di riscaldamento il palazzo universitario di Bologna.

Detta somma sarà ripartita in tre annualità di lire 30.000 ciascuna a carico degli esercizi dal 1913-914 al 1915-16 e verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esercizio

1913-1914 la detta inscrizione avrà luogo con decreto del ministro del tesoro.

Art. 7.

Lo stanziamento del capitolo n. 185 « Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza » dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-914 è aumentato di lire 23.000 onde provvedere alle spese per il restauro e l'adattamento dei locali a sede della biblioteca Vallicelliana in Roma.

Alla maggior somma eventualmente occorrente per le spese predette sarà provveduto coi i fondi ordinari inscritti al capitolo suindicato.

Art. 8.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 23.500 per provvedere al saldo delle spese determinate dall'impianto di una linea telefonica occorsa per i lavori di restauro della Sagra di San Michele alle Chiuse in Val di Susa.

Detta somma, sarà, con decreto del ministro del tesoro, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Art. 9.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200.000 per contributo dello Stato nelle spese occorrenti alla pubblicazione, a cura dell'Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al risorgimento italiano.

Detta somma sarà ripartita in dieci annualità di L. 20.000 da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1922-923.

Alla inscrizione in bilancio della quota relativa all'esercizio 1913-914 sarà fatto luogo con decreto del ministro del tesoro.

Art. 10.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 25.000 per provvedere all'arredamento della nuova clinica chirurgica annessa alla R. Università di Parma.

Detta somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-914.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913.

Cap. n.	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie, a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623	15,000 —
»	16. Spese per missioni all'estero e congressi	910 —
»	17. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	10,000 —
»	19. Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica, amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo	450 —
»	28. Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa	1,000 —
»	81. Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati	4,400 —
»	87. Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 141 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzione per supplente (Spese fisse)	350,000 —
»	99. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante	

	delle scuole della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	88,500 —
Cap. n. 117.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media	10,000 —
» 119.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	1,780 —
» 142.	Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile	25,000 —
» 152.	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi inscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	40,000 —
» 225.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie	2,000 —
» 241.	Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio pei pagamenti dei compensi ad insegnanti degli Istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'art. 10 della legge 8 agosto 1906, n. 142	10,000 —
» 286-*ter*.	Contributo nelle spese del Comitato internazionale per la pubblicazione delle tavole annuali di Costanti e di dati numerici di chimica, di fisica e di tecnologia	2,000 —
» 319.	Sussidi e spese per provvedere al mantenimento ed alla istruzione di giovanetti arabi della Tripolitania e della Cirenaica presso i convitti nazionali	20,000 —
» 348.	Università di Napoli - Trasporto degli Istituti di chimica farmaceutica nei nuovi locali di San Marcellino ed impianto elettrico nei locali medesimi	2,000 —
	Totale	583,040 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 754 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, ed il regolamento per l'esecuzione della legge medesima approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 188;

Visti le leggi 3 marzo 1912, n. 134, e 16 giugno 1912, n. 582, con le quali vengono stabiliti i ruoli organici del corpo Reale delle foreste, ed il regolamento per l'esecuzione delle leggi predette, approvato con Reale decreto 5 agosto 1912, n. 944;

Sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo due del regolamento approvato con Reale decreto 5 agosto 1912, n. 944, è abolito e ad esso è sostituito il seguente:

« Il passaggio degli agenti della Basilicata e delle provincie della Calabria, al cui mantenimento lo Stato già contribuisce, avrà luogo precedentemente al passaggio allo Stato degli agenti forestali delle rimanenti provincie del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 giugno 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giardini* (*Messina*).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Giardini, in seguito alle dimissioni di tre consiglieri è rimasto diviso in due parti, che, disponendo di un ugual numero di voti, ne hanno impedito il funzionamento.

Dal Commissario inviato dal prefetto sul luogo a richiesta dell'Amministrazione, furono studiate e presentate proposte, dirette a stabilire le condizioni per l'assetto della finanza e ad ovviare al disavanzo; ma all'invito di pronunciarsi in proposito, i consiglieri comunali non risposero, essendo riuscite infruttuose le convocazioni per i giorni 27 e 31 gennaio scorso.

Dal prefetto fu anche direttamente richiamata l'attenzione dell'Amministrazione sulle proposte del commissario, con invito di provvedere in proposito e di deliberare inoltre le variazioni al bilancio per gli esercizi 1912-913; e trascorso inutilmente il termine all'uopo assegnato, fu disposto l'invio di un commissario.

Neanche questa volta l'interessamento delle autorità valse ad assicurare la normale esplicazione dell'attività del Consiglio, giacchè l'adunanza del 23 aprile dovette essere sciolta per i tumulti scoppiati nell'aula, ai quali partecipò anche il pubblico.

Nelle attuali condizioni del Consiglio, manifestatosi incapace di funzionare, nessun ulteriore assegnamento può farsi sui mezzi ordinari per rimettere la pubblica azienda in condizioni normali; e tenuto anche conto dell'eccitazione degli animi, che mette in pericolo il mantenimento dell'ordine pubblico, si manifesta la necessità di un'eccezionale misura.

Mi onoro pertanto, in conformità anche al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 giugno corrente, di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giardini, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Domenico Zanellato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 giugno 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serradifalco (Caltanissetta).*

SIRE!

L'azienda comunale di Serradifalco, a causa della incuria e della inettitudine dei suoi amministratori, trovasi ridotta in condizioni deplorevoli.

Una recente inchiesta ha infatti accertato una profonda disorganizzazione in tutti i pubblici servizi: così la nettezza del suolo e dell'abitato, l'illuminazione e la vigilanza igienica sono trascuratissime; per difetto di manutenzione le strade appaiono ridotte in pessimo stato, l'acqua potabile scarseggia e l'assistenza sanitaria è organizzata in modo da non soddisfare pienamente i bisogni della popolazione.

Nella esecuzione di opere pubbliche non si osservano le norme prescritte dalla legge a garanzia del pubblico danaro, nel maneggio del quale gli amministratori si ingeriscono direttamente in aperta violazione alle norme dell'ordinamento contabile vigente.

Nell'applicazione dei tributi locali vennero seguiti sempre criteri arbitrari e personali tanto da provocare un vivissimo malcontento che si è particolarmente manifestato nei riguardi della tassa sugli esercizi e rivendite, la quale è stata considerata come un mezzo per perpetrare i più deplorevoli atti di partigianeria.

In conseguenza di tali metodi, nonchè dell'inerzia dell'Amministrazione che non si è affatto curata di realizzare i vari crediti del Comune, la pubblica finanza versa in difficili condizioni, l'ultimo esercizio finanziario si è infatti chiuso con un rilevante disavanzo, di fronte al quale, anzichè adottare i provvedimenti necessari per ottenere un pareggio effettivo e reale, si è ricorso al dannoso espediente di presentare un pareggio fittizio stanziando in bilancio entrate puramente figurative e sopprimendo, o riducendo in modo eccessivo, la maggior parte delle spese obbligatorie.

Ai mali che travagliano l'azienda fa riscontro la situazione anormale che si è venuta formando negli organi amministrativi del Comune; infatti sia per successive dimissioni presentate da assessori e da consiglieri, sia per la profonda rivalità che tiene divisi i due partiti di cui è composta la rappresentanza comunale, tanto il Consiglio che la Giunta municipale funzionano da qualche tempo in modo irregolare e stentato, da cui derivano nuovi pregiudizi agli interessi generali dell'azienda.

Per tale stato di cose si è determinato, ed è andato rapidamente aumentando nella popolazione un senso di sfiducia e di malcontento che, perdurando ancora, potrebbe facilmente dar luogo a manifestazioni di protesta e di agitazioni pericolose per l'ordine pubblico.

E l'esasperazione degli animi è tale da non consentire nemmeno la contestazione degli addebiti, in quanto le stesse pronunzie del Consiglio sulle accuse mosse all'Amministrazione potrebbero fornire l'occasione allo scoppio violento del malcontento da lungo tempo contenuto.

Ad ovviare pertanto ai grandi pericoli che minacciano l'ordine pubblico, appare necessario il provvedimento eccezionale dello scioglimento del Consiglio; ed in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del giorno 6 corrente, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà il relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Giuseppe Mormino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, ***a*** **S. M. il Re,** *in udienza del 12 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Zagarise (Catanzaro).*

SIRE!

Per assicurare il riordinamento della pubblica azienda di Zaga-

tise, occorre che durante la gestione straordinaria siano condotti a termine gli atti per la definizione e l'assetto della contabilità e della finanza, mediante anche la liquidazione dei residui attivi e passivi, la riscossione dei crediti del Comune e la trasformazione dei mutui, e siano stabilite le condizioni per la sistemazione dell'archivio e dei registri di anagrafe e per il regolare funzionamento dei servizi; specie di quelli attinenti alla tutela dell'igiene e della sanità.

Occorre altresì che siano risolute o avviate a conveniente soluzione le vertenze, nelle quali è interessata l'Amministrazione comunale, anche in materia demaniale.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Zagarise, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Zagarise è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 giugno 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Nuchis (Sassari).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nuchis.

Siffatta proroga è indispensabile nello interesse della pubblica azienda, occorrendo, durante la gestione straordinaria, definire le contabilità, compilare i registri per l'abigeato e per il servizio di anagrafe, stabilire le condizioni per l'esecuzione delle necessarie opere pubbliche ed assicurare il regolare funzionamento del servizio sanitario.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nuchis, in provincia di Sassari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nuchis è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141 per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo, in conto capitale, nel secondo trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 485.

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il terzo trimestre 1913, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il terzo trimestre 1913, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 4 luglio 1913.

Il ministro
TEDESCO.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1912 col quale venne indetto un concorso a 100 posti di uditore giudiziario;

Visti i verbali delle adunanze della Commissione esaminatrice dai quali risulta che i 73 sottoindicati concorrenti sono stati dichiarati idonei per avere conseguito nell'insieme delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di 6/10 in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1912 n. 1311, 18 e 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 50;

DECRETA:

I sottoindicati concorrenti laureati in giurisprudenza e approvati nel concorso anzidetto, sono nominati uditori presso i collegi giudiziari:

Giglio Ugo - Decaroli Giovanni - Gambino Ernesto - Centracchio Emanuele - Marcoli Pietro - Cipollone Manlio - Impallomeni Vitt. Em. - Pronzato Giuseppe - Gurgo Luigi - Maroi Fulvio - Gabrielli Francesco - Cangini Tito - Pasquera Filippo - Beranger Giuseppe

- Quarantotti Carlo - Dolia Giovanni - Cavazzuti Luigi - Vitton Paolo - De Sciscioło Francesco - Anselmi Anselmo - Di Macco Nicola - Margary Riccardo - Di Luca Saverio - Loiacono Francesco - Buzzi Gerolamo - Nicoletti Luigi - Conciatore Antonino - Mancini Ruggero - Badia Giuseppe - Mastinu Gesumino - Lauro Ugo - Guidetti Vincenzo - Pasanisi Raffaele - Brichetti Giovanni - Felici Luigi - D'Apolito Giuseppe - Alaimo Icilio - Petrella Giambattista - Zannotti Attilio - Pugliese Domenico - Giuffrida Antonino - Tufarelli Carmelo - Gaglio Aristide Attilio - Cornaro Federico - Bezzi Giuseppe - Smiroldo Giuseppe - Merra Pietro - Caravelli Casimiro - Assunto Eugenio - Petruzzi Giovanni - Lomonaco Domenico - Cantelmo Vincenzo - Casavola Vittorio - Russo Carmelo - Demartini Demetrio - Santomaso Vittorio - Meoli Erfilio - Ciuti Francesco - La Marca Giulio - Laganà Bartolomeo - Giuliani Ernesto - Stendardo Carlo - Galiani Gaetano - Agostini Agostino - Trevisani Carlo - Corrado Girolamo - Bersezio Vittorio - Renis Vincenzo - Ostorero Umberto - Fulco Diego - Odiard des Ambrois Giulio - Guerrazzi Guerrazzo - Contù Giannetto.

Roma, 10 giugno 1913.

Il ministro
C. FINOCCHIARO APRILE.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

DECRETA:

I sottonotati, nominati uditori con altro decreto di pari data, sono destinati:

Agostini Agostino, al tribunale di Firenze;
Alaimo Icilio, al tribunale di Caltanissetta;
Anselmi Anselmo, alla regia procura presso il tribunale di Roma;
Assunto Eugenio, alla regia procura presso il Tribunale di Caltanissetta;
Badia Giuseppe, al tribunale di Napoli;
Beranger Giueeppe, al tribunale di San Remo;
Bersezio Vittorio, alla regia procura presso il tribunale di Torino;
Bezzi Giuseppe, alla Corte d'appello di Roma;
Brichetti Giovanni, al tribunale di Parma;
Buzzi Gerolamo, alla regia procura presso il tribunale di Sassari;
Cangini Tito, al tribunale di Volterra;
Cantelmo Vincenzo, alla regia procura presso il tribunale di Napoli;
Caravelli Casimiro, al tribunale di Reggio Calabria;
Casavola Vittorio, al tribunale di Taranto;
Cavazzuti Luigi al tribunale di Reggio Emilia;
Centracchio Emanuele, al tribunale di Roma;
Cipollone Manlio, al tribunale di Firenze;
Ciuti Francesco, al tribunale di Bologna;
Conciatore Antonino, al tribunale di Spoleto;
Contu Giannetto, alla regia procura presso il tribunale di Cagliari;
Cornaro Girolamo, al tribunale di Torino;
Corrado Girolamo, al tribunale di Sulmona;
D'Apolito Giuseppe, alla Corte d'appello di Roma;
Decaroli Giovanni alla Corte d'appello di Torino;
Demartini Demetrio, al tribunale di Cagliari;
De Sciściolo Francesco, alla Corte d'appello di Napoli;
Di Luca Saverio, alla Corte d'appello di Palermo,
Di Macco Nicola, al tribunale di Roma;
Doglia Giovanni, al tribunale di Cagliari;
Felici Luigi, al tribunale di Macerata;
Fulco Diego, alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo;
Gabrieli Francesco, alla proura generale presso la Corte d'appello di Roma;
Gaglio Aristide Attilio, al tribunale di Catania;
Galiani Gaetano, al tribunale di Salerno;
Gambino Ernesto, alla Corte d'appello di Palermo;
Giglio Ugo, alla Corte d'appello di Palermo;
Giuffrida Antonino, al tribunale di Catania;
Giuliani Ernesto, alla Corte d'appello di Napoli;
Guerrazzi Guerrazzo, alla regia procura presso il tribunale di Firenze;
Guidetti Vincenzo, alla Corte d'appello di Napoli;
Gurgo Luigi, al tribunale di Milano;
Impallomeni Vittorio Emanuele, alla Corte d'appello di Palermo;
Laganà Bartolomeo, alla regia procura presso il tribunale di Roma;
La Marca Giulio, alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli;
Lauro Ugo, presso il tribunale di Napoli;
Loiacono Francesco, al tribunale di Monteleone;
Lomonaco Domenico, alla regia procura presso il tribunale di Napoli;
Mancini Ruggero, al tribunale di S. Maria Capua Vetere;
Marcoli Pietro, al tribunale di Brescia;
Margary Riccardo al tribunale di Torino;
Maroi Fulvio, alla regia, procura presso il tribunale di Roma;
Mastinu Gesumino, al tribunale di Gerace;
Meoli Erfilio, alla procura generale presso la Corte di appello di Napoli;
Merra Pietro, alla corte d'appello di Palermo;
Nicoletti Luigi, al tribunale di Cosenza;
Odiard des Ambrois Giulio, alla regia procura presso il tribunale di Torino;
Ostorero Umberto, alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna;
Pasanisi Raffaele, alla procura generale presso la Corte di appello di Roma;
Pasquera Filippo, alla Corte d'appello di Roma;
Petrella Giambattista, al tribunale di Roma;
Petruzzi Giovanni, al tribunale di Roma;
Pronzato Giuseppe, alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino;
Pugliese Domenico, al tribunale di Bari;
Quarantotti Carlo, al tribunale di Chieti;
Renis Vincenzo, al tribunale di Perugia;
Russo Carmelo, al tribunale di Roma;
Santomaso Vittorio, alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Smiroldo Giuseppe, alla Corte d'appello di Catania;
Stendardo Carlo, al tribunale di Napoli;
Trevisani Carlo, alla regia procura presso il tribunale di Napoli;
Tufarelli Carmelo, alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Vitton Paolo, alla Corte d'appello di Roma;
Zannotti Attilio, alla regia procura presso il tribunale di Salerno.

Roma, 10 giugno 1913.

Il ministro
C. FINOCCHIARO APRILE.

CONCORSO *a 100 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1912.*

Classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei fatta dalla Commissione esaminatrice:

Giglio Ugo, voti 104 - Decaroli Giovanni, id. 101 - Gambino Ernesto, id. 100 - Centracchio Emanuele, id. 100 - Marcoli Pietro, id. 100 - Cipollone Manlio, id. 100 - Impallomeni Vittorio Emanuele, id. 100 - Pronzato Giuseppe, id. 100 - Gurgo Luigi, id. 100 - Maroi Fulvio, id. 100 - Gabrieli Francesco, id. 99 - Cangini Tito, id. 96 - Pasquera Filippo, id. 91 - Beranger Giuseppe, id. 91 - Quarantotti Carlo, id. 90 - Dolia Giovanni, id. 90 - Cavazzuti Luigi, id. 90 - Vitton

Paolo, voti 90 - De Scisciolo Francesco, id. 88 - Anselmi Anselmo, id. 86 - Di Marco Nicola, id. 85 - Margary Riccardo, id. 85 - Di Luca Saverio, id. 85 - Loiacono Francesco, id. 85 - Buzzi Gerolamo, id. 85 - Nicoletti Luigi, id. 84 - Conciatore Antonino, id. 84 - Mancini Ruggero, id. 84 - Badia Giuseppe, id. 84 - Mastinu Gesumino, id. 84 - Lauro Ugo, id. 83 - Guidetti Vincenzo, id. 82 - Pasanisi Raffaele, id. 82 - Brichetti Giovanni, id. 82 - Felici Luigi, id. 82 - D'Apolito Giuseppe id. 82 - Alaimo Icilio, id. 81 - Petrella Giambattista, id. 81 - Zannotti Attilio, id. 81 - Pugliese Domenico, id. 80 - Giuffrida Antonino, id. 80 - Tufarelli Carmelo, id. 80 - Gaglio Aristide Attilio, id. 80 - Cornaro Federico, id. 80 - Bezzi Giuseppe, id. 79 - Smiroldo Giuseppe, id. 79 - Merra Pietro, id. 78 - Caravelli Casimiro, id. 77 - Assunto Eugenio, id. 77 - Petruzzi Giovanni, id. 77 Lomonaco Domenico, id. 77 - Cantelmo Vincenzo, id. 77 - Casavola Vittorio, id. 77 Russo Carmelo, id. 77 Demartini Demetrio, id. 77 - Santomaso Vittorio, id. 77 - Meoli Erfilio, id. 77 - Ciuti Francesco, id. 77 - La Marca Giulio, id. 77 - Laganà Bartolomeo, id. 77 - Giuliani Ernesto, id. 77 Stendardo Carlo, id. 77 - Galiani Gaetano, id. 77 - Agostini Agostino, id. 77 - Trevisani Carlo, id. 77 - Corrado Girolamo, id. 77 - Bersezio Vittorio, id. 77 - Renis Vincenzo, id. 77 - Ostorero Umberto, id. 77 - Fulco Diego, id. 77 - Odiard des Ambrois Giulio, id. 77 - Guerrazzi Guerrazzo, id. 77 - Contu Giannetto, id. 77.

RISULTATO *del concorso per esami, indetto con decreto ministeriale del 6 luglio 1912, per i posti di segretario di 4ª classe degli Economati generali dei benefizi vacanti.*

Furono dichiarati idonei per aver riportato nello insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 42 punti su 60:

Guarino Luigi, voti 55 1/3 - Caia Alfonzo, id. 52 2/3 - Russo Carmelo, id. 52 1/3 - Beretta Adolfo, id. 52 1/3 - Santi Terzi Domenico, id. 51 1/3 Alessandri Orlandi, id. 51 - Vatteroni Eugenio Alfredo, id. 50 2/3 Talamo Francesco, id. 50 2/3 - Oreggia Mario, id. 50 1/3 - Vanni Francesco id. 48 1/3 - Ruscio Vito, id. 48 - Carile Alfredo, id. 48 - Montuori Carlo, id. 48 - Curti Luigi, id. 48 - Marano Giovanni, id. 47 2/3 - Rogato Nicola, id. 47 - Giacone Giovanni, id. 47 - Caccavale Saverio, id. 46 - Saporito Paolo, id. 45 2/3 - Conti Gino, id. 45 - Longarelli Girolamo, id. 44 - Gambarini Battaglini Pietro, id. 42 2/3 - Pasero Carlo, id. 42.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 2ª categoria

1. Per ordine di S. M il Re sono chiamati alle armi per il giorno 20 luglio p. v. per un periodo di 5 mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1892;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1891 stati assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel Regio esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori a quella del 1892, che non hanno ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli anni scorsi vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, nonchè i militari di 2ª categoria non chiamati lo scorso anno per ragioni sanitarie.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte alla chiamata della 2ª categoria dello scorso anno e che per qualsiasi motivo non hanno ancora ricevuto l'istruzione.

2. Possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare, insieme con gli uomini indicati nel numero precedente, gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1893 stati arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 già assegnati alla categoria stessa, nonchè quelli trasferitivi di classi precedenti di cui le assegnazioni o i trasferimenti siano definitivi per essere avvenuti in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del Comune di residenza o al comando del distretto nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a tale comando, col foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del 20 luglio p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, o di foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello, al sindaco del Comune in cui risiedono, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 20 luglio, per essere riuniti in drappelli ed avviati al comando del distretto.

Avvertesi che i militari che non appartengono al distretto saranno, in massima, assegnati ad un corpo da designarsi dal distretto di leva, ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° giugno 1913 essi risiedevano nella giurisdizione di tale comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Dal comando del distretto saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che abbiano l'unico fratello alle armi nelle truppe distaccate in Libia o nell'Egeo;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'accademia e alla scuola militare;

d) gli studenti delle Università o degli Istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi nn. 6 e 7;

e) i militari che presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, osservato però, quanto all'attendibilità di tale domanda, le prescrizioni di cui al § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763;

f) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi del 14 luglio, comprovino con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive di mezzi di sussistenza. Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 0/0 sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi. Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di Università o degli Istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la

facoltà di chiedere negli anni successivi con nuova domanda in carta da bollo, ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 23° anno di età, facendone domanda ai comandanti dei distretti, non più tardi del 14 luglio p. v.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di L. 1 e presentata al distretto di leva od a quello di residenza (spettando in tale caso a questo ultimo di fare le comunicazioni al distretto di leva) dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1912-913, il corso dell'università o dell'Istituto superiore a cui è ascritto, ovvero, qualora l'aspirante sia laureando, che debba sostenere esami nella sessione di autunno.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver frequentato il tiro a segno e di avervi conseguito la prescritta idoneità. In via eccezionale sarà rinviato anche colui che dimostri di aver preso solo iscrizione ad una Società di tiro a segno, purchè si obblighi a partecipare alle lezioni nel periodo autunnale del corrente anno, ovvero in quello primaverile del 1914 per conseguirvi la voluta idoneità, senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

Naturalmente resta esonerato da tale obbligo chi presenti una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza dalla quale risulti che nel Comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in Istituti del Regno riconosciuti come preparatorî per le missioni.

Si avverte che per i militari i quali ottenessero eventualmente il rinvio dopo la loro presentazione alle armi, non si terrà alcun conto, nella successiva chiamata per istruzione, dei giorni di servizio prestati.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di quattro mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gl'inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.

11. Gli uomini chiamati che si trovano nel Comune sede del distretto riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al distretto, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione, qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al distretto nelle ore antimeridiane del 20 luglio, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari chiamati che per recarsi dal Comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia, tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un Comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del visto per la partenza del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal Comune sede del distretto e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

12. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto tali militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

13. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata o deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Tutti poi i ritardatari saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli del ritardo.

14. Il rilascio del nulla osta per il passaporto pei militari chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero, è sospeso da oggi fino a che non abbia avuto luogo la presentazione alle armi dei militari chiamati col presente manifesto.

15. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti, dovranno farne domanda al comando del distretto all'atto in cui si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

16. Si avvertono i militari chiamati che ove intendano continuare a far uso per servizio militare delle calzature di loro proprietà, dovranno dichiararlo al loro presentarsi alle armi e potranno essere a ciò autorizzati, sempre quando le calzature stesse siano giudicate adatte al servizio militare ed in condizioni tali da garantire una durata utile di servizio di almeno tre mesi senza bisogno di riparazioni.

In tal caso l'importo delle calzature sarà loro rimborsato in base ad un prezzo d'estimo stabilito da apposita Commissione, nella misura seguente:

Scarpe con gambaletto nuove od in ottimo stato . . . L. 12
Scarpe senza gambaletto (da portarsi con uose) nuove od in ottimo stato . . . . » 10
Le stesse calzature già usate e non più in ottime condizioni, ma che diano garanzia di una durata minima utile di tre mesi,
se con gambaletto . . . . » 8
se senza gambaletto . . . . » 6

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

17. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Cerreto Domenico, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio stesso e per la durata di tutto il mese.

Milone dott. Tito, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato

collocato in aspettativa per infermità dall'11 maggio stesso e per la durata di un anno.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Giordano Arturo, applicato d'agenzia di 2ª classe delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità per tutto il mese di maggio predetto.

Con R. decreto del 29 maggio 1913:

Galladini Angelo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 3 maggio stesso a tutto il 5 giugno andante.

Titomanlio Roberto, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio stesso e per la dura di sei mesi.

Formica Giovanni, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per fermità dal 1° maggio stesso e per la durata di tre mesi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 luglio 1913, in L. 102,81

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 7 al giorno 13 luglio 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.75.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

5 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.02 —	95.27 —	96 98 —
3.50 % *netto* (1902)	96.65 —	94.90 —	96 60 21
3 % *lordo* ..	65 50 —	64.30 —	64 87 02

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1913, col quale è stato aperto un concorso, per esami e per titoli, a due posti di chimico di 2ª classe negli specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina;

Decreta:

Il concorso, per esami e per titoli, a due posti di chimico di 2ª classe, di cui al citato decreto Ministeriale 5 aprile 1913, è esteso a 3 posti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 giugno 1913.

LEONARDI-CATTOLICA.

AVVISO DI CONCORSO

a due posti semigratuiti nel R. Educatorio di S. Maria degli Angioli e di S. Giovacchino, detto degli Angiolini in "Firenze".

E' aperto il concorso a due posti semi-gratuiti in questo R. Conservatorio.

Le domande di conferimento dovranno essere inviate a questa Presidenza entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e saranno prese in considerazione se corredate dai seguenti documenti:

a) La fede di nascita.

b) Un attestato di sana costituzione fisica e un certificato di sofferto vaiolo naturale, o di subita efficace vaccinazione.

c) Lo stato di famiglia.

d) Una dichiarazione della Giunta municipale su la professione del padre, su la qualità delle persone che compongono la famiglia, su la somma che questa paga per contribuzioni, su l'importanza del patrimonio dei genitori e della concorrente medesima.

Cosiffatta dichiarazione dovrà anche attestare che la famiglia della concorrente è di civile condizione e certificare delle qualità morali ed economiche e delle particolari benemerenze, verso lo Stato, o la Provincia, o il Comune, della famiglia stessa.

e) Un certificato dell'Agente delle Imposte del Comune dove la famiglia risiede.

f) Un'attestazione su gli studi compiuti dalla concorrente.

Questa, alla data della chiusura del concorso, dovrà avere compiuto il sesto e non superato il dodicesimo anno di età.

Il godimento del beneficio daterà dal 1 ottobre 1913.

I documenti sovraccennati dovranno essere redatti su carta bollata, e la fede di nascita se non fosse data da un ufficio di Stato civile che non appartenga alla giurisdizione giudiziaria di questa Città, dovrà essere legalizzata dal Presidente del Tribunale del Circondario d'origine. Anche il certificato medico deve essere legalizzato.

Compiuto il termine sovra indicato (un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione) sarà chiuso il concorso.

Le concorrenti saranno classificate per merito e questa Commissione amministrativa farà al Ministero le relative proposte, preferendo le figlie d'impiegati civili e militari e, in particolare, di quelli che hanno il loro domicilio nella città, o nella provincia di Firenze.

Le elette che non si saranno presentate entro quindici giorni da quello della partecipazione e che non avranno giustificato, con gravi motivi, il loro ritardo, prima della scadenza di quel termine, perderanno il beneficio.

La mezza retta (lire 300 annue), e la quota per il mantenimento del corredo (lire 240 annue), dovranno essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

Per ogni altra notizia circa l'ammissione definitiva, il corredo, i programmi d'insegnamento ecc. gl'interessati si rivolgano alla Direzione dell'Istituto (via della Colonna, 26. Firenze).

Il presidente
LODOVICO GUICCIARDINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa tedesca ha ancora un'eco intorno all'incontro del Re d'Italia coll'Imperatore di Germania a Kiel, in un articolo della *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, la quale nella sua rivista settimanale scrive:

L'intervista di Kiel ha prodotto la maggior impressione.

Lo scambio di vedute tra i due Monarchi e fra gli uomini di Stato che li accompagnavano fu improntato alla massima cordialità ed a quella piena fiducia alla quale si ispirano le relazioni fra la Germania, l'Italia e l'Austria-Ungheria.

Esso si è riferito soprattutto alla situazione nella politica balcanica.

Quanto all'attitudine dell'Europa tutte le grandi Potenze sono d'accordo di non intervenire nell'azione militare che si sta svolgendo fra gli ex-alleati.

Il compito dell'Europa è pel momento quello di limitare il teatro delle ostilità e la durata di queste.

***

La lotta fratricida balcanica continua accanita e sanguinosa, e secondo le notizie che di là provengono, tutti i combattenti sono vittoriosi. La guerra, ripetiamo, continua; ma nessuno dei combattenti la vuole dichiarare, pur avendo ora gli Stati richiamato i loro rappresentanti diplomatici.

La Serbia ha motivato il ritiro del suo rappresentante da Sofia con una nota nella quale dichiara che rompe le relazioni diplomatiche in seguito al tradimento della Bulgaria.

Questa non riterrebbe ancora d'essere in guerra colla Serbia; ed un dispaccio da Parigi, 5 dice:

La Legazione di Bulgaria comunica il seguente dispaccio:

Sofia, ore 24 (ritardo nella trasmissione). Ufficiale: — L'avanzata delle truppe serbe nel territorio bulgaro motiverebbe una dichiarazione di guerra, che alla Bulgaria repugna di fare.

Essa dichiara ancora una volta che rimane sulla base del trattato serbo-bulgaro e non è contraria a una soluzione pacifica delle divergenze che hanno provocato il conflitto dei due eserciti.

***

Si è detto e ripetuto dalla stampa estera che la guerra balcanica avrebbe provocato l'intervento europeo. Intorno a queste voci si ha da Colonia, 6:

A proposito delle informazioni pubblicate all'estero circa passi particolari fatti isolatamente da qualche potenza per assicurare il non intervento dell'Europa nella nuova lotta balcanica, il corrispondente berlinese della *Koelnische Zeitung* è informato che non ci è stato bisogno di una procedura diplomatica formale per determinare l'attitudine delle grandi potenze. Anzi le potenze quando le ostilità sono cominciate in seno alla lega balcanica, hanno subito preso posizione e si sono perfettamente accordate su questo punto che il compito non poteva essere di ingerirsi nella lotta. Questo accordo è stato poi stabilito nei colloqui diplomatici quotidiani.

Ciò nullameno si ha da Sofia, 6:

L'ufficioso *Bulgaria* dichiara che, grazie ai passi di certe potenze, ogni speranza di soluzione non è perduta.

E da Belgrado, 6, si ha in proposito:

A proposito del punto di vista sostenuto dal *Temps* che alla lotta serbo-bulgara bisogna porre fine mediante un intervento dell'Europa, la stampa serba rileva che la Serbia si trova in condizioni di legittima difesa.

Per questo essa non potrebbe acconsentire ad un intervento, prima di essersi garantita anche contro nuovi attacchi imprevisti.

D'altra parte la Serbia deve accampare nuove pretese verso la Bulgaria per le gravi perdite che ha sofferto.

La Serbia deve perciò insistere per addivenire a trattative dirette.

La durata della guerra dipende quindi in prima linea dalla Bulgaria. La soluzione mediante la guerra delle controversie pendenti preferita dalla Bulgaria condurrà ad ogni modo più presto alla mèta, che con una mediazione diplomatica.

Il fatto più saliente che deriva dall'attuale guerra balcanica è la ricomparsa in scena della Turchia, che ha fin qui nicchiato, ma che oramai prende posizione.

In proposito si telegrafa da Costantinopoli, 6:

Si hanno motivi per credere che la Turchia non abbia ancora deciso il modo col quale procederà per trarre profitto dall'attuale conflitto balcanico. Essa avrebbe in massima stabilito di inviare una nota alla Bulgaria per chiedere lo sgombro dei territori da essa occupati fino alla linea Enos-Midja, una rettifica del confine Enos-Midja in modo che il fiume Ergene costituisca la frontiera ed infine alcuni vantaggi economici relativamente al trattato di commercio.

Non si crede però che questa nota sarà rimessa prima di domani o posdomani.

Si assicura inoltre da più d'un giornale estero che la Turchia agirà allo scopo di sottrarsi alle pretese bulgare di indennità di guerra ed inoltre che definirà le trattative già da tempo in corso per un'alleanza turco-serbo-ellenica.

In merito a che si hanno i seguenti dispacci da Costantinopoli, 7:

Lo scambio di idee ufficiose annunziate nel maggio scorso tra la Turchia, la Serbia e la Grecia allo scopo di concludere un accordo era stato ritardato dall'assassinio di Mahmud Chefket pascià. Si era giunti al momento dell'attentato dell'11 giugno ad un accordo di massima con la Serbia.

Si attendono ora le ultime istruzioni da Belgrado e l'arrivo di un delegato serbo per concludere i negoziati.

Le trattative con la Grecia incontrano gravi difficoltà a causa dell'attitudine della Grecia che, all'opposto della Serbia, rifiutava di fare la menoma concessione, e insisteva per ottenere la cessione di tutte le isole del mar Egeo, il mantenimento integrale dei privilegi del Patriarcato ecumenico e il ristabilimento dei diritti capitolari soppressi nel 1897.

Non si nasconde ora che Dragumis è giunto a porsi d'accordo con la Porta.

*** La Porta, in attesa del rapporto degli ambasciatori ottomani sulle disposizioni delle potenze, non ha potuto por termine ai negoziati avviati ufficiosamente colla Grecia e colla Serbia sotto il gran visirato di Mahmud Chefket pascià, e non ha rimesso alcuna Nota alla Bulgaria.

Il prossimo arrivo dell'inviato bulgaro Nacievic provoca un certo malessere nei circoli greci e serbi.

I Sovrani d'Italia in Isvezia

L'arrivo.

L'attesa degli Augusti Ospiti era diventata l'altro ieri nella capitale svedese veramente febbrile. Un lieve ritardo, causato dal dover navigare più lentamente a causa della nebbia, aveva viepiù aumentata l'ansia gentile.

Alle 14,45 ebbe luogo il primo incontro della *Trinacria* e dell'*Amalfi* con le navi da guerra svedesi, recatesi a salutarle alla estremità dell'arcipelago a 36 miglia inglesi da Stoccolma.

Dopo il saluto reale e l'inno reale italiano suonato dalla musica di bordo della nave ammiraglio *Oscar II*, il comandante della squadra, ammiraglio Dryssen, ad-

detto alla persona di S. M. Vittorio Emanuele III, ed un ufficiale di ciascuna nave svedese salirono a bordo del *Trinacria* per rimanervi per tutto il resto del viaggio.

La squadra svedese è composta di sei corazzate, una torpediniera-incrociatore, quattro destroyers e due flottiglie di torpediniere composte rispettivamente di 14 e 8 torpediniere.

Una di queste ultime, l'*Arge*, comandata dal principe Guglielmo secondogenito del Re, prese posto per prima nella scorta dopo la *Trinacria*.

Alle 17,30, al passaggio dello yacht reale *Trinacria* dinanzi la fortezza Oscar a Fredriksborg, la prima fortezza svedese all'ingresso dell'arcipelago interno di Stoccolma, vennero scambiate le salve.

Gli artisti della orchestra italiana diretta dal maestro Tesoni si recarono, con patriottico pensiero, all'estrema punta dell'isola Djurgorden, a circa 4 chilometri da Stoccolma, al passaggio della *Trinacria*, suonando la marcia reale in omaggio ai Sovrani italiani.

Alle ore 19 la *Trinacria* si ancorò presso l'isolotto di Fjaederholmarna, ove si trovava ad attendere lo yacht reale svedese *Drott* col Re, col principe e con la principessa ereditari, accompagnati dal ministro degli esteri e dal ministro di Svezia a Roma, barone de Bildt.

Lo sbarco.

Il Re di Svezia, col principe e colla principessa ereditari ed i loro seguiti, immediatamente discese in una scialuppa e si recò a bordo del *Trinacria*, la cui musica suonò l'inno nazionale svedese e al cui bordo venne issata la bandiera svedese.

I nostri Sovrani li ricevettero sulla scaletta, e vennero scambiati i più cordiali saluti fra i Sovrani d'Italia ed il Re ed i principi svedesi.

Dopo la presentazione dei rispettivi seguiti, la *Trinacria* continuò la sua rotta verso la città, sempre scortata dalle navi issanti, come tutte le altre navi in rada, esclusivamente la bandiera italiana.

Un quarto d'ora più tardi i cannoni della penisola di Skeppsholmen, ove si trova l'Accademia navale, annunciarono che i Sovrani entravano nel porto di Stoccolma.

Trascorsi pochi altri minuti si scorse la *Trinacria* salutata dagli *urrà* della folla assiepata sulle rive e in rada.

Si vide l'antica scialuppa *Vasaorden*, spinta coi remi da 18 marinai, avvicinarsi al *Trinacria* da cui, mentre i cannoni facevano continuamente salve, scendevano i due Sovrani, la Regina Elena, il principe e la principessa ereditari, i ministri ed i seguiti. Erano le 20.45.

La scialuppa *Vasaorden* li condusse al ponte di sbarco, ove si alzava il padiglione di ricevimento eretto in bello stile italiano, elegantemente decorato dai colori italiani e svedesi, cogli stemmi della Casa di Savoia e ai lati i monogrammi dei Sovrani.

Nei dintorni, fin dove si poteva spingere lo sguardo, erano inalzati pennoni in cima ai quali sventolavano le bandiere delle due nazioni. Ai piedi dello sbarcadero i personaggi reali vennero ricevuti dagli altri membri della Famiglia reale, dal presidente del Consiglio, dal governatore della città e dagli altri personaggi.

Appena i Sovrani posero piede sul suolo della capitale, una enorme folla, che gremiva i Quais circostanti, emise calorosissimi urrà e la musica suonò l'inno italiano.

Dopo lo scambio di saluti e dopo le presentazioni dei seguiti e delle autorità, i due Sovrani passarono in rivista una compagnia d'onore del reggimento della guardia di Gotha.

Quindi i Sovrani, coi Principi, le autorità e i personaggi del seguito, salirono in carrozze di Corte.

Il corteo, composto di una diecina di carrozze, percorrendo un breve tratto, sul quale erano schierate le truppe, si diresse verso la Reggia.

Al momento dello sbarco pioveva leggermente. Tuttavia il padiglione di ricevimento ed i dintorni, ove le truppe rendevano gli onori, presentavano un brillante colpo d'occhio.

Il vice presidente del Consiglio municipale rivolse ai Sovrani d'Italia un breve discorso di benvenuto ed i presenti levarono quattro entusiastici *urrà*.

I membri della colonia italiana con la loro bandiera erano collocati, assai vicino allo sbarcadero e fecero al Re ed alla Regina grandi ovazioni, delle quali i Sovrani si compiacquero visibilmente.

Nel corteo delle carrozze, nella prima vettura alla *Daumont*, preceduta dagli ussari e seguita dai dragoni della guardia, presero posto i due Sovrani.

La Regina Elena, il principe e la principessa ereditari presero posto in una seconda vettura alla *Daumont*, scortata dalla cavalleria.

L'addobbo e gli ornamenti degli edifici pubblici e privati producevano effetti magnifici.

Il Grand Hôtel, di fronte alla Reggia, aveva sulla facciata il motto: « Sempre avanti Savoia ! ».

Alla Reggia l'incontro dei Sovrani d'Italia con la Regina di Svezia è stato cordialissimo.

Poco dopo l'arrivo è stato tenuto al palazzo reale un pranzo di gala in onore dei Sovrani d'Italia.

Il Re Gustavo ha nominato il Re Vittorio Emanuele generale dell'esercito svedese.

Prima del pranzo S. M. il Re d'Italia ricevette il corpo diplomatico.

Il pranzo di gala.

Al pranzo, che era di 275 coperti, il Re di Svezia aveva alla sua destra il Re d' Italia, la principessa ereditaria, il duca di Sudermania, la duchessa di Ve-

strogothie, il duca di Nericie, la contessa di Campello, il presidente del Consiglio Staof.

Aveva alla sinistra la Regina d'Italia, il principe ereditario, la duchessa di Sudermania, il duca di Vestrogothie, la contessa Falgari, il ministro degli esteri italiano, marchese Di San Giuliano, la grande maestra di Corte contessa Lewenhaupt, il ministro degli esteri conte Ehreensvaerd.

Parteciparono al banchetto il corpo diplomatico e i membri del Governo.

La Regina Vittoria non ha preso parte al banchetto.

Il Re aveva invitato con radiotelegramma vari ufficiali dell'*Amalfi*, la quale non potè entrare in porto a causa della pescagione e dovette rimanere presso la fortezza Oscar a Fredricksborg.

Una imbarcazione speciale era andata a prenderli.

Durante il pranzo di gala la Regina Elena si degnò di manifestare di nuovo alla contessa Vinci l'alto gradimento per l'omaggio reso dalla colonia e dalla Società italiana di Stoccolma e si interessò particolarmente delle bambine che le offersero i fiori.

La Regina Elena ricevette oggi le signore italiane a bordo della *Trinacria*.

Allo champagne S. M. il Re di Svezia pronunziò il brindisi seguente:

« *Sire*,

È colla più viva soddisfazione che saluto V. M. e S. M. la Regina nella capitale della Svezia ed auguro Loro cordialissimamente il benvenuto nel Mio paese.

La visita colla quale Vostra Maestà ha voluto onorare la Svezia e di cui la graziosa presenza di Sua Maestà la Regina aumenta il pregio, ci riempie, la Regina e Me, di una profonda gioia, ed esprimo la viva speranza che il soggiorno delle Vostre Maestà presso di Noi servirà a fortificare e stringere maggiormente i vincoli di costante amicizia che uniscono le Nostre due Case.

Conservo un ricordo incancellabile delle ammirevoli giornate trascorse, due anni or sono, sul classico suolo di Roma e dell'accoglienza altrettanto grandiosa, quanto cordiale che in quell'occasione, fu fatta alla Regina ed a Me, e tengo, Sire, a esprimervene, ancora una volta, la nostra sincera riconoscenza.

Malgrado la distanza che ci separa dal bel paese la cui prosperità è al sicuro sotto lo scettro di Vostra Maestà, il popolo svedese si è sempre sentito attratto da una viva simpatia verso la Nazione italiana. Esso si è associato con lei alla gioia del trionfo della grande opera liberatrice, compiuta sotto gli auspicî dei Vostri gloriosi avi, e vede con ammirazione continui progressi in tutti i campi della civiltà moderna venire ad arricchire la splendida eredità del passato. Anche le idee che guidano la vita pubblica delle due nazioni sono ispirate dallo stesso sentimento: l'amore del progresso e della libertà.

Alzo il mio bicchiere in onore ed alla salute delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia, di S. M la Regina Madre e della Famiglia Reale, come pure alla gloria ed alla prosperità della grande e nobile Nazione italiana ».

S. M. il Re d'Italia così rispose:

« *Sire*,

Le parole così eloquenti e così cordiali che Vostra Maestà ha testè pronunciato hanno profondamente commosso la Regina e Me.

Noi conserveremo un ricordo incancellabile della accoglienza affettuosa che Vostra Maestà, Sua Maestà la Regina ed il popolo svedese hanno voluto farci e che risponde ai sentimenti di reciproca amicizia che uniscono le nostre due Case ed i Nostri due popoli.

Il popolo italiano ha sempre provato una profonda simpatia ed un'alta stima pel popolo svedese che ha lottato, come noi, per la causa della libertà, e che occupa oggi uno dei primi posti in tutte le più nobili e più elevate manifestazioni della civiltà moderna.

Roma, colla sua calorosa accoglienza che V. M. ha voluto ricordare, è stata l'interprete fedele dei sentimenti di tutta la nazione italiana verso la Svezia e verso il suo Re.

Con questi stessi sentimenti alzo il mio bicchiere in onore ed alla salute delle Loro Maestà il Re e la Regina di Svezia e di tutta la famiglia Reale, come pure alla gloria ed alla prosperità della nobile nazione svedese ».

La giornata regale.

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia deposero ieri sulla tomba del Re Oscar II nella chiesa di Riddareholm una magnifica corona di garofani con un nastro di seta a colori italiani, con la frangia in oro, recante, splendidamente ricamati in oro, la corona e il monogramma.

Accompagnati dal Re di Svezia e dai principi della R. Casa, i Sovrani d'Italia visitarono il Museo nazionale, lo Stadio per i giuochi olimpici ed altri luoghi interessanti della città. Il tempo splendido favoriva la gita.

Nella visita al Museo biologico il Re d'Italia si è interessato particolarmente delle sezioni delle regioni polari e dello Spitzbergen.

Ovunque la popolazione ha fatto ai nostri Sovrani calorose dimostrazioni di simpatia.

I Sovrani d'Italia si sono interessati pure vivamente della visita al Museo all'aria aperta di Skansen e allo Stadio.

L'Associazione di canto di Stoccolma ha reso omaggio ai Sovrani d'Italia eseguendo dinanzi al palazzo Reale parecchi canti fra cui l'inno Reale italiano.

I Reali di Svezia hanno offerto iersera un pranzo

di famiglia ai Sovrani d'Italia. Vi sono pure intervenuti il ministro degli affari esteri italiano marchese Di San Giuliano, il ministro degli affari esteri di Svezia conte Ehrensvaerd, il conte e la contessa Vinci, il barone De Bildt ed i seguiti dei Sovrani.

Il Re d'Italia ha ricevuto iersera in udienza, alle ore 19, il generale barone Rappe, ex-ministro della guerra, che, in qualità di presidente dell'Associazione nazionale evangelica svedese, presentò a Sua Maestà i vivi ringraziamenti dei missionari svedesi dell'Eritrea per il benevolo appoggio che il Governo italiano presta all'opera di civiltà di quella missione svedese.

Onorificenze.

Il Re d'Italia ha conferito l'Ordine supremo della SS. Annunziata ai principi Eugenio e Carlo, fratelli ed al principe Guglielmo figlio del Re Gustavo; ha nominato grandi ufficiali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro il ministro di Stato Staaf ed il ministro degli esteri conte Ehrensvaerd.

Il Re d'Italia ha conferito il Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro al Gran Governatore di Stoccolma Ramsted. I ministri Staaf e Ehrensvaerd hanno ricevuto, oltre la stessa onorifienza, le fotografie del Re e della Regina d'Italia con dediche autografe.

Prima del pranzo di gala il Re di Svezia fece chiamare nei suoi appartamenti il ministro degli affari esteri italiano marchese di San Giuliano al quale rivolse amabilissime parole e gli conferì l'ordine dei Serafini.

Il Re di Svezia ha conferito il collare dell'Ordine della Spada al primo aiutante di campo del Re d'Italia generale Brusati e il collare dell'Ordine della Stella Polare al ministro del Real Casa nobile Mattioli-Pasqualini, al prefetto di palazzo marchese Borea d'Olmo e al ministro d'Italia a Stoccolma conte Vinci. Ha inoltre conferito decorazioni a tutti i personaggi dei seguiti delle LL. MM. i Sovrani d'Italia.

La stampa.

Tutti i giornali, che già nei giorni passati si occuparono largamente della visita dei Sovrani d'Italia, pubblicando articoli sulla Casa di Savoia e sulla colonia italiana di Stoccolma, ed i ritratti dei Sovrani e del conte e della contessa Vinci, continuano a consacrare largo spazio alla visita reale e pubblicano calorosi articoli di benvenuto.

Il giornale *Aftonbladet* nel saluto in lingua italiana che dà ai Sovrani d'Italia, dopo ricordata la storica data della proclamazione del Regno d'Italia, soggiunge che d'allora in poi le simpatie per il popolo italiano e per il nuovo Stato hanno potuto concentrarsi sui Sovrani che si sono succeduti sul trono d'Italia, Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III.

Sono infatti la lealtà e la fedeltà al dovere che in tutti si presentano come il tratto più caratteristico insieme con un concetto profondo degli obblighi del Sovrano in uno Stato costituzionale.

Anche il popolo svedese è stato avvezzo a vedere i suoi Re degnamente portare il glorioso nome di « primo cittadino di un popolo libero », e per ciò noi abbiamo tutti i requisiti necessari per intendere i sentimenti d'ammirazione coi quali gl'italiani guardano ai continuatori delle belle tradizioni della Casa Savoia.

Il *Nya Dagligt Allehanda* ha pubblicato un articolo di benvenuto ai Sovrani d'Italia scritto in italiano, che termina facendo voti che la valorosa nazione possa godere in pace di un avvenire non meno splendido del suo passato e che le relazioni tra i due paesi siano sempre improntate a sincera amicizia. Ci permettiamo, conclude, esprimere qui rispettossamente la speranza che le LL. MM. abbiano a compiacersi della nostra capitale.

Il *Stockholms Tidningen*, salutando i Reali d'Italia, ha scritto che l'Italia è un paese che può esigere rispetto, indipendentemente dai suoi grandi ricordi. Si ha il diritto di considerare l'Italia come una nuova grande potenza fondata nel 1861 e più fortemente consolidata e ampliata sotto il Regno di Vittorio Emanuele III.

Il giornale, con tutti i suoi confratelli, spera che si stabiliscano più intimi rapporti dal punto di vista economico tra il popolo dell'avvenire del sud e il più gran paese della Scandinavia.

Anche nella giornata di ieri la stampa svedese continua ad inneggiare ai Sovrani d'Italia, elogia la vasta coltura e la profonda saggezza del Re e le doti eminenti di ingegno, di cuore e di bontà della Regina Elena e chiama i Sovrani una coppia reale che degnamente rappresenta la terra classica della scienza, della grazia e della poesia.

DALLA LIBIA

Bengasi, 4. — Stamane una quarantina di predoni catturava, a circa dieci chilometri al nord-est di Bengasi, un armento numeroso, appartenente alla tribù dei Brachta.

Inviato sollecitamente da Bengasi un reparto indigeno a cavallo, i predoni vennero inseguiti, e, dopo conflitto, l'intero armento venne ricuperato.

Un predone rimase ucciso e tre, fatti prigionieri, deferiti al tribunale straordinario di guerra, furono stasera stessa fucilati.

Bengasi, 5. — Questa mattina una nostra pattuglia di informatori a cavallo, mentre perlustrava l'oasi del Guarscià, fatta segno a qualche fucilata da parte di un gruppo di una ventina di beduini, decisamente lo attaccava uccidendo un ribelle e catturandone altri due. Questi ultimi, deferiti al tribunale di guerra, sono stati oggi stesso fucilati.

A Ghegab cinque indigeni catturati il 30 giugno u. s., durante le operazioni compiute in quei dintorni, sono stati ieri giudicati dal tribunale di guerra.

Accertatasi la loro partecipazione agli agguati tesi nei giorni scorsi alle nostre carovane, furono condannati a morte e la sentenza venne immediatamente eseguita.

Roma, 6. — Il generale Garioni telegrafa da Tripoli che ieri mattina il generale Mazzoli colle truppe ai suoi ordini, composte del battaglione alpini Susa, del battaglione arabo di Somalia, del 1° battaglione indigeni di Libia e di una batteria montata su cammelli, ha occupato Meda innalzando la nostra bandiera sul castello alla presenza delle truppe che rendevano gli onori e dei notabili della città tra le salve di artiglieria.

La marcia da Garian a Meda, 110 chilometri circa, è stata compiuta senza inconvenienti, sebbene in circostanze particolarmente difficili, specie per il ghibli che ha spirato negli scorsi giorni.

L'ottima riuscita dell'operazione è dovuta alla accurata preparazione di essa ed al perfetto funzionamento dei servizi logistici.

Roma, 5. — Da Bengasi il generale Briccola telegrafa i seguenti particolari, ricevuti, per radiotelegramma, dal generale Tassoni, sul fatto del 1° luglio.

Il maggiore del genio Billi, con tre compagnie genio ed una scorta composta di due compagnie di fanteria, di mezzo squadrone e di una sezione da campagna, lavorava alla sistemazione della strada Cirene-Zaula Faidia verso Slonta.

Alle 13 del 1° luglio, alla ripresa dei lavori, in località posta a

circa 7 chilometri a nord di Zauia Faidia, fu attaccato dal nemico in forze sostenuto da due pezzi di artigliera proveniente dalla Zauia.

Il maggiore Billi, data natura suo còmpito, ordinò subito il combattimento in ritirata, respingendo attacchi successivi avvolgenti provenienti da nemico mobilissimo anche perchè nella più gran parte montato.

Da Cirene, verso le 17, avanzarono in soccorso altre due compagnie ed un'altra sezione di artiglieria, ma non ebbe quasi occasione di impegnarsi perchè verso le 18 gli attacchi nemici, prima rallentati, erano completamente cessati.

La desistenza del nemico dall'inseguimento delle truppe agli ordini del maggiore Billi verso Cirene, era stato determinato dall'intervento di altra truppa proveniente da Saf-Saf, agli ordini del maggiore Migliaccio.

Questi, avendo udito il cannone, accorse subito, poco prima delle 16 con la poca truppa che potè avere sotto mano, una compagnia ed una sezione da montagna. Ma vista l'azione più viva di quanto avesse supposto, chiamò successivamente in aiuto una seconda e quindi una terza compagnia da Saf-Saf.

Queste truppe concorsero a disimpegnare, come si è detto, il maggiore Billi, ma rimasero sole a sostenere tutto lo sforzo nemico. Il maggiore Migliaccio cadde gravemente ferito e le tre compagnie, sebbene vivamente incalzate, poterono riparare nel fortino di Saf-Saf.

Il nemico lasciò una dozzina di morti sotto il fortino ed altre perdite gravi ebbe a subire durante il lungo combattimento, ma non è stato possibile precisarle.

Le nostre perdite sono di sette ufficiali morti, tra cui i due maggiori, di sette ufficiali feriti e di un disperso.

Della truppa si ebbero un centinaio tra morti e dispersi e 103 feriti, la maggior parte non gravi.

CRONACA ITALIANA

Smentita. — Da Stoccolma, iersera, alle ore 22.20 venne spedito il telegramma seguente all'*Agenzia Stefani*: « La voce sparsa a Parigi di un attentato a S. M. il Re d'Italia è assolutamente falsa ».

Le LL. AA. RR. il Duca di Genova e il Duca degli Abruzzi sono partiti iersera, alle 18.05, da Roma per l'Alta Italia.

Cortesie internazionali. — A Stoccolma, sulla grande loggia del ristorante Hasselbacken, ebbe luogo iersera un banchetto di centoventi coperti offerto dagli ufficiali della flotta svedese agli ufficiali della *Trinacria* e dell'*Amalfi*.

L'ammiraglio Ehrensvard portò il saluto della marina svedese alla marina italiana e brindò ai Sovrani d'Italia.

L'ammiraglio Dyrssen ricordò le fulgide glorie delle repubbliche marinare italiane e plaudì agli immensi progressi della marina italiana, degna continuatrice di tante splendide tradizioni.

Il comandante Casanova con calde e vibrate parole ringraziò per la dimostrazione così imponente fatta dalla flotta svedese che con ben trenta navi mosse incontro alla *Trinacria* ed all'*Amalfi*. Brindò quindi alla flotta ed ai Sovrani di Svezia.

La festa continuò animatissima nel giardino, rallegrata dalla musica della flotta svedese, la quale eseguì uno scelto programma di musica italiana e svedese. La marcia Reale italiana fu freneticamente applaudita dal pubblico.

Inaugurazioni. — L'altrieri, alle 10, a Venezia, presenti S. E. il ministro Nitti, moltissime autorità civili e militari, parecchi senatori e deputati e un numerosissimo gruppo di invitati e di signore, è stata inaugurata in forma ufficiale la Regia scuola superiore d'arte applicata all'industria.

Parlarono applauditissimi il senatore conte Nicolò Papadopoli, presidente della scuola, il prof. Mario Salvini, direttore, e lo studente Franceschin.

Infine si alzò a parlare S. E. Nitti, che pronunziò un applaudito discorso di circostanza.

Dopo di che, S. E. Nitti, seguito dalle autorità, visitò tutte le sale compiacendosi col prof. Salvini per le belle opere esposte e che sono arra dell'avvenire della scuola.

Nel pomeriggio S. E. Nitti visitò la Cassa di risparmio, la Scuola superiore di commercio, la Camera di commercio, accolto ovunque con le più vive dimostrazioni di simpatia.

Alla sera, al Grand Hôtel Excelsior al Lido, il Comune e la Camera di commercio offrirono al ministro un banchetto d'onore al quale erano pure invitate le autorità.

*** Ieri, a Torino, con solenne cerimonia, venne inaugurata nel palazzo municipale una lapide offerta dalla Società militari in congedo « Esercito » in occasione del 40° anno di fondazione, a ricordo dei valorosi torinesi caduti nella campagna libica. Vi fu largo concorso di autorità, di Associazioni con bandiere e musiche.

S. A. R. il duca di Genova aderì alla patriottica cerimonia.

S. E. Nitti a Venezia. — Numerose rappresentanze si recarono nella giornata di ieri al Grand Hôtel, ricevute da S. E. Nitti. Un ricevimento venne dato in onore del ministro dall'Agenzia generale in Venezia dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Nel pomeriggio S. E. visitò i lavori del porto, assistette ad una seduta dell'Istituto veneto di scienze ed arti e chiuse la giornata operosa con una visita alle case popolari del Comune e ad altri Istituti.

Il palazzo delle poste a Vercelli. — Ieri l'operosa città piemontese ha inaugurato, presenti le LL. EE. il ministro Calissano e il sottosegretario Battaglieri, le autorità civili e militari ecc., il nuovo palazzo delle poste. Vennero pronunziati vari discorsi ai quali rispose S. E. Calissano interrotto da calorosi applausi e salutato infine da grandi ovazioni.

Dopo il giro nei nuovi locali le LL. EE. Calissano e Battaglieri, il pro-sindaco, i senatori e deputati presenti e le altre autorità hanno spedito un telegramma di omaggio a S. M. il Re e a S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti.

Al Municipio ebbe luogo un brillante trattenimento dove S. E. Calissano pronunziò un applauditissimo discorso.

Ebbe quindi luogo un banchetto d'onore dove pure parlò acclamato S. E. il ministro.

Dopo il banchetto S. E. Calissano visitò vari Istituti della città e si recò a salutare il personale delle poste riunito a banchetto, accolto da acclamazioni e da viva riconoscente comozione.

La ferrovia San Vito-Portogruaro. — Iermattina ha avuto luogo la inaugurazione ufficiale della ferrovia San Vito-Motta-Portogruaro, la quale misura complessivamente 44 chilometri. Il treno inaugurale, tutto ornato di fiori e bandiere, è partito dalla stazione di Motta di Livenza alle ore 7.30.

Vi hanno preso posto l'on. Luigi Luzzatti, le autorità, numerosi deputati e senatori, rappresentanze, ecc.

Dovunque il treno inaugurale venne accolto dalle popolazioni festanti.

Alle 12.35 fece ritorno a Motta di Livenza, dove ebbe luogo un banchetto di 700 coperti. Numerosi furono i brindisi. Acclamatissimo parlò l'on. Luzzatti.

In memoria. — Iermattina, a Piacenza, nei Giardini pubblici, si è inaugurato il monumento a Camillo Tassi, piacentino, della sua città nativa e della patria benemerito.

Erano presenti numerose associazioni popolari con bandiere, le scolaresche, molti istituti educativi, parecchi senatori e deputati, le autorità locali. S. E. Vicini, sottosegretario di Stato per il Ministero della pubblica istruzione, rappresentava il Governo.

Al suono delle musiche e fra grandi applausi si è scoperto il monumento, opera della scultore Astorri,

L'on. Raineri ha tenuto il discorso inaugurale, tessendo l'elogio di Camillo Tassi.

Quindi il sindaco di Piacenza, Della Cella, prese in consegna il monumento pronunciando un breve discorso.

L'on. Vicini, con commovente parola, ricordò la sua amicizia col senatore Tassi. Alla fine un imponente corteo sfilò davanti al monumento e percorse la città.

Uffici postali italiani all'estero. — Malgrado sia stato più volte pubblicato nel Bollettino delle poste e telegrafi che gli uffici italiani all'estero sono stati tutti riaperti e che quindi per le località sedi di tali uffici possono essere accettati pacchi col pagamento della sola tassa interna, si è notato che moltissimi pacchi diretti in quelle località sono impostati col pagamento della tariffa internazionale con evidente danno dei mittenti.

L'Amministrazione delle poste richiama ancora una volta l'attenzione del pubblico nella facilitazione concessa, affinchè esso ne possa trarre profitto.

Richieste di medici. — La Legazione di Serbia a Roma comunica:

« Il Governo serbo accetterebbe offerte di medici laureati e chirurghi a 600 e 800 franchi mensili d'onorario, altre alloggio e vitto. I medici per le malattie interne sarebbero accettati soltanto come volontari ».

Marina mercantile. — Il *Sicilia*, della Soc. naz. dei S. M. è giunto a Bombay. — Il *Città di Milano* della Veloce, è partito da Colon per Genova. — L'*Ischia* della Soc. naz. dei S. M. è partito da Hong Kong per Singapore e Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

JOHANNESBURG, 5. — Alle 2,45 numerosi dimostranti riuniti dinanzi al Club del Rand rifiutarono di sciogliersi, malgrado le intimazioni. La truppa fece allora fuoco; un certo numero caddero, gli altri fuggirono.

Si crede che il numero dei morti e dei feriti oltrepassi il centinaio.

Lo sciopero è terminato in seguito a negoziati fatti con i capi del movimento. I minatori riprenderanno immediatamente il lavoro.

VIENNA, 5. — I giornali della sera segnalano la voce che la divisione serba del Timok si sarebbe resa ai bulgari come prigioniera di guerra.

SOFIA, 5. — Vengono comunicate le seguenti informazioni in data del 4 luglio:

La colonna serba, penetrata sul territorio bulgaro in direzione di Kustendil, è stata respinta stamani a nord, nei dintorni di Egri Palanka.

Questa operazione essendo stata considerata in Bulgaria come una violazione di frontiera, il primo ed il terzo esercito stabiliti a Viddin ed a Tzaribrod, hanno avuto istruzione di entrare in territorio serbo.

Al sud di Uskub, a Krivolac, il quarto esercito ha respinto l'esercito serbo tagliando così le comunicazioni fra greci e serbi. Inoltre il generale Ivanoff, le cui truppe sono state testè rinforzate, ha riportato un successo sull'esercito serbo a Nigritza.

ATENE, 5. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, Venizelos, dichiara che malgrado le perdite della recente guerra, la Grecia ha un esercito di 250.000 uomini.

La Camera approva un ordine del giorno di fiducia nel Governo e si aggiorna *sine die.*

ATENE, 6. — Hadji Mischef, capo della legazione bulgara, ha lasciato Atene ieri sera col personale della legazione stessa.

Un prete cattolico ha annunziato alle autorità che tutti i mussulmani di Kilkich e delle sue vicinanze sono stati uccisi dai bulgari. Alcune donne soltanto sono rimaste in vita.

SOFIA, 6. — In seguito alla partenza di Panas, il Governo ha ordinato ad Hadji Mischef di lasciare Atene e di affidare gli archivi della legazione alla legazione russa.

Il primo convoglio di prigionieri serbi è giunto oggi. Tra i prigionieri vi è un maggiore.

BELGRADO, 5. — Secondo notizie private i bulgari furono definitivamente sconfitti e messi in rotta dopo una battaglia durata tre giorni a Krivolac, che ha cagionato gravi perdite.

SOFIA, 5. — Le perdite dei serbi nella disfatta della divisione del Timok sono enormi. Non se ne conosce ancora il totale. Tuttavia le informazioni giunte sinora segnalano che 35 ufficiali e 4000 soldati serbi sono stati fatti prigionieri e che i bulgari hanno preso 27 pezzi a tiro rapido, 6 mitragliatrici e il completo equipaggiamento di due reggimenti. La brigata bulgara che ha compiuto l'attacco principale contro i serbi ha preso loro il bottino più considerevole ed ha fatto il maggior numero di prigionieri.

VIENNA, 5. — I giornali hanno da Sofia:

Al Ministero della guerra si comunica: Da 36 ore a nord di Salonicco si svolge una grande battaglia fra il centro greco e le truppe bulgare trovantisi tra Kilkisch e Nigritza.

La battaglia si svolge favorevole alle truppe bulgare.

Le forze principali bulgare, impegnate con i greci, si avanzano in offensiva e riprenderanno dopo questo combattimento le operazioni contro Salonicco.

Ghevgheli, che si trovò per 48 ore in mano dei Greci, è stato ripreso dai bulgari alla bajonette.

I greci furono scacciati da Ghevgheli, ove abbandonarono le artiglierie.

Le perdite in questo combattimento sono considerevoli da ambo le parti.

PARIGI, 5. — Il Consiglio dei ministri di stamane si è pronunciato in massima in favore dell'arruolamento a venti anni, sotto riserva di una rigorosa soluzione sanitaria.

COSTANTINOPOLI, 5. — Si assicura che gli ultimi ufficiali e soldati bulgari hanno lasciato ieri la linea di Ciatalgia.

BELGRADO, 6. — Cosciana è stata occupata stamane alle 10,50. Dopo la presa, durante i giorni passati, delle principali posizioni che circondano la città, l'occupazione è avvenuta senza difficoltà con le forze di cavalleria dell'esercito del principe Alessandro.

A poco a poco il movimento aggirante dell'esercito del principe si portò al nord, respingendo nei passi formati dalla catena di Plakovitza una parte delle truppe bulgare, mentre che la sua ala destra continuò ad avanzare per isolare al sud il resto delle truppe bulgare.

Ieri e questa notte le forze bulgare hanno cercato di operare una divisione sull'estrema sinistra serba, ma si sono urtate alla resistenza delle truppe serbe che respinsero, infliggendo sensibili perdite, gli attacchi due volte ripetuti da parte dei bulgari.

Da un'altra parte, sull'antica frontiera del sud-est della Serbia, sono segnalati due nuovi tentativi delle truppe bulgare per penetrare in territorio serbo.

Tali tentativi non hanno avuto alcun successo e i bulgari hanno dovuto ripassare la frontiera di fronte al fuoco delle prime linee serbe.

I giornali sono informati che la Scuptina sarà convocata per posdomani.

I Consigli dei ministri continuano frequentissimi. Due ne sono stati ancora tenuti oggi.

SOFIA, 6. — Lo stato maggiore generale è stato informato ieri sera che il totale dei prigionieri e del bottino fatti presso Krivolak non è stato ancora stabilito.

Dinanzi al fronte della brigata bulgara che aveva operato contro le posizioni secondarie della divisione del Timok i bulgari alle sette avevano già preso altri 19 cannoni a tiro rapido e due mitragliatrici.

Presso il villaggio di Dragovo, inoltre, s'impadronirono del treno e dell'equipaggiamento del tredicesimo e quindicesimo reggimento serbo, di tutti i loro effetti e di 400 prigionieri.

SOFIA, 6. — *Ufficiale.* — Lo stato maggiore dell'esercito smenti-

sce le informazioni di fonte serba relative ad una disfatta dell'ala destra bulgara presso Kosciana.

I serbi hanno attaccato seriamente presso Kosciana una legione di volontari macedoni, che hanno respinto energicamente l'attacco. Nel frattempo la settima divisione bulgara ha operato un attacco sul fronte, obbligando i serbi a ritirarsi.

SOFIA, 6. — Ieri, sul teatro della guerra in Macedonia, i serbi, operando con forze considerevoli, hanno iniziato due attacchi in direzione del sud-est di Istip, ma, in seguito ad un contrattacco delle truppe bulgare, sono stati respinti, dopo aver subito sensibili perdite.

SOFIA, 6. — I ministri a Belgrado e a Cettigne sono stati richiamati. La protezione dei sudditi e degli interessi bulgari in Serbia e al Montenegro è stata affidata alla Russia.

La Sobranie è convocata per posdomani.

SALONICCO, 6. — Si annunzia ufficialmente che i greci hanno preso Doiran ed hanno inseguito i bulgari. Questi opposero resistenza, probabilmente nelle gole di Orvatepè, che sono trincee naturali.

Nel sud i greci hanno occupato il ponte di Orliak, che segna il punto di contatto tra l'esercito greco e quello serbo. Il Re ha ordinato di medico e i feriti bulgari con la stessa cura che i feriti greci.

Il Principe ereditario sorveglia in special modo i servizi di sanità.

BELGRADO, 6. — La cavalleria serba, inseguendo i bulgari, è entrata alle 10 ant. a Cosciana.

Il ministro austro-ungarico, Ugron, ha chiesto telegraficamente alla Croce Rossa austro-ungarica di mandare missioni sanitarie in Serbia.

Oggi sono giunti altri cinquecento feriti.

BELGRADO, 7. — Le truppe serbe hanno ripreso Krivolac ai bulgari che furono respinti.

Le truppe serbe hanno occupato la città di Kosciana e tutto il territorio fino al fiume Bregalnitsa ove sostennero una battaglia coi resti dell'ala destra bulgara la quale, in posizioni molto fortificate davanti alla città stessa, proteggeva la ritirata della seconda divisione di Rilo e della quarta divisione di Preslaw battute precedentemente.

Dopo un combattimento accanito il nemico fu respinto in grande rotta abbandonando fucili e munizioni. Inseguito dai serbi il nemico si ritirò verso Tsarevo-Selo.

ATENE, 7. — Il *Giornale ufficiale* pubblica un decreto che chiama sotto le armi tre classi della guardia nazionale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

6 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	758 5
Termometro centigrado al nord	26.4
Tensione del vapore, in mm.	9.29
Umidità relativa, in centesimi	36
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	5
Stato del cielo.	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.3
Temperatura minima, id.	16.6
Pioggia in mm.	—

6 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 763 sulla Spagna, minima di 750 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al nord e Marche, generalmente salito altrove, fino a 2 mm. in Campania, Calabria e Sicilia; temperatura aumentata al nord e Sardegna, irregolarmente variata altrove; alcune pioggerelle lungo le Alpi, in Toscana, Marche ed Abruzzo.

Barometro: massimo a 761 sulle isole, minimo a 757 al nord.

Probabilità: venti deboli o moderati tra sud e ponente: cielo nuvoloso al nord con qualche pioggia o temporale, vario altrove; alto Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 luglio 1913

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima nelle 24 ore
Porto-Maurizio	1/4 coperto	mosso	24 0	18 0
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	legg. mosso	22 6	19 2
Spezia	coperto	legg. mosso	24 2	16 5
Cuneo	3/4 coperto	—	23 7	14 6
Torino	1/2 coperto	-	25 2	15 8
Alessandria	—	-	—	—
Novara	1/2 coperto		26 3	14 9
Domodossola	coperto		27 0	15 9
Pavia	sereno		27 4	13 7
Milano	coperto		28 4	16 8
Como	—		—	—
Sondrio	—		—	—
Bergamo	coperto		23 0	16 0
Brescia	coperto		24 9	13 8
Cremona	1/4 coperto		27 4	17 6
Mantova	1/2 coperto		25 0	14 4
Verona	1/4 coperto		26 6	16 2
Belluno	piovoso		21 3	15 1
Udine	piovoso		22 5	15 6
Treviso	coperto	—	24 1	15 0
Vicenza	coperto		24 4	15 3
Venezia	3/4 coperto	calmo	21 8	16 5
Padova	1/4 coperto	—	24 4	15 7
Rovigo	3/4 coperto		25 0	14 5
Piacenza	1/4 coperto		25 2	15 1
Parma	sereno		25 6	16 8
Reggio Emilia	3/4 coperto		25 7	15 0
Modena	1/2 coperto		25 2	15 4
Ferrara	1/4 coperto	—	24 9	15 5
Bologna	sereno		25 3	17 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		22 8	16 2
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	23 5	15 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	23 0	13 0
Urbino	sereno		20 8	14 9
Macerata	1/4 coperto		21 5	16 1
Ascoli Piceno	sereno		23 0	15 0
Perugia	1/2 coperto	-	22 5	13 5
Camerino	3/4 coperto	—	21 5	13 3
Lucca	coperto	—	24 5	14 9
Pisa	coperto	—	25 1	14 7
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	25 0	17 8
Firenze	coperto		27 4	15 6
Arezzo	3/4 coperto		25 0	13 4
Siena	3/4 coperto		23 6	14 8
Grosseto	sereno		25 0	13 5
Roma	3/4 coperto		26 6	16 6
Teramo	sereno		23 0	19 9
Chieti	sereno		21 6	14 0
Aquila	sereno		24 6	11 7
Agnone	sereno		20 0	11 8
Foggia	sereno	—	29 0	16 0
Bari	sereno	calmo	22 8	16 2
Lecce	—		—	—
Caserta	1/4 coperto		28 7	15 0
Napoli	3/4 coperto	calmo	25 3	18 2
Benevento	1/2 coperto		27 3	13 3
Avellino	1/4 coperto		24 0	12 6
Mileto	1/2 coperto		30 1	14 8
Potenza	sereno		23 2	13 0
Cosenza	sereno		30 4	17 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	27 4	9 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	calmo	27 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	29 6	14 8
Porto Empedocle	sereno	mosso	26 0	19 7
Caltanissetta	sereno	—	30 0	17 5
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	28 8	20 2
Catania	sereno	calmo	29 7	18 3
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	calmo	28 5	15 0
Sassari	1/2 coperto	...	23 4	16 1

Direttore: G. B. BALLESIO.   Tipografia delle Mantellate   TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*